



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Giugno 2025 –

SENTENZE.....	2
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'	6
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	7
COMUNICAZIONE RICORSI	9



SENTENZE

<u>Cioffi c. Italia</u> Ricorso n. 17710/15 05/06/2025 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU	OGGETTO Trattamento inumano e degradante inflitto al ricorrente da parte degli agenti di polizia in seguito al suo arresto durante una manifestazione “anti-globalizzazione”.	SEGNALAZIONI Con riferimento al proscioglimento dei responsabili per intervenuta prescrizione, la Corte ha sottolineato che già nella sentenza <i>Cestaro</i> (ricorso n. 6884/11) aveva invitato l'Italia a introdurre meccanismi giuridici volti a prevenire, <i>inter alia</i>, che i responsabili di atti di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti possano beneficiare di misure incompatibili con la giurisprudenza della Corte sull'art. 3 CEDU, ivi inclusa la prescrizione, in quanto impedisce che ai responsabili di atti contrari all'art. 3 possa essere irrogata una sanzione penale.
	DECISIONE Violazione art. 3 CEDU (sostanziale) La Corte ha ritenuto provati i maltrattamenti in quanto accertati dai tribunali interni e non contestati dal Governo. La Corte ha riconosciuto che, all'arrivo presso la stazione di polizia, la ricorrente è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e verbali da parte degli agenti, le quali si sono intensificate nel momento in cui quest'ultima si è identificata come praticante avvocato e ha chiesto spiegazioni sul fermo, divenendo un “bersaglio mirato” per gli agenti. La Corte ha dunque rilevato che tali circostanze hanno causato alla ricorrente un grave disagio emotivo e psicologico, ritenendo pertanto che la stessa sia stata sottoposta ad un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Violazione art. 3 CEDU (procedurale) La Corte ha constatato che 31 agenti di polizia sono stati perseguiti e processati per i maltrattamenti avvenuti presso la stazione di polizia. Tuttavia, per la maggior parte di essi, l'azione penale si è estinta per intervenuta prescrizione. Siffatta prescrizione ha pertanto impedito l'accertamento della responsabilità penale e l'irrogazione di pene effettive nei confronti dei responsabili. Inoltre, pur essendo state pronunciate	



	condanne nei confronti di due agenti, la Corte ha osservato che il tribunale nazionale ha però sospeso l'esecuzione delle pene detentive e delle pene accessorie, e ha inoltre disposto che le condanne non risultassero nel casellario giudiziale. Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che la risposta complessiva delle autorità nazionali ai maltrattamenti denunciati non sia stata adeguata, né dotata di un'efficace funzione deterrente. Ne consegue che i requisiti di un'indagine efficace non sono stati pienamente soddisfatti nel caso di specie. Altre doglianze Artt. 5 e 13 CEDU (esame non necessario): alla luce delle conclusioni già raggiunte in ordine alla violazione dell'art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare l'ammissibilità e il merito di tali doglianze.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Domanda rigettata per difetto di prova Danno non patrimoniale € 30.000,00 Spese legali Il ricorrente non ha fornito sufficienti giustificazioni a supporto della sua richiesta	



<u>Anna Maria Ciccone c. Italia</u> Ricorso n. 21492/17 05/06/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado, senza previa escussione dei consulenti tecnici le cui dichiarazioni erano state determinanti per la pronuncia assolutoria di primo grado.	SEGNALAZIONI La Corte ha richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 14426 del 2 aprile 2019), successiva ai fatti di causa, la quale ha stabilito, basandosi sulla nozione autonoma di “testimone” ai sensi della Convenzione, che le dichiarazioni rese in udienza dagli esperti e consulenti tecnici costituiscono prove di natura dichiarativa e che, pertanto, qualora esse siano decisive, il giudice d’appello non può riformare una sentenza assolutoria senza aver previamente disposto, anche d’ufficio, una nuova escussione.
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha osservato che la Corte d’assise d’appello ha riformato la sentenza di assoluzione senza riconvocare i consulenti tecnici che avevano testimoniato in primo grado. Questi consulenti non si erano limitati in sede dibattimentale a confermare i risultati della perizia da loro redatta; in verità, avevano espresso seri dubbi circa la relazione causale tra l’errore diagnostico attribuito all’imputata e il decesso della vittima. Tali dichiarazioni sono state determinanti per l’assoluzione dell’imputata. La Corte d’assise d’appello, tuttavia, ha scelto di fondare la condanna solo sul contenuto della perizia, senza sentire di nuovo gli esperti. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni orali rese dai consulenti non costituivano semplici conferme della perizia, ma integravano le sue conclusioni con opinioni espresse per la prima volta in udienza e che avevano avuto un impatto decisivo sulla valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado. Pertanto, alla luce dell’art. 6 § 1 CEDU, la Corte d’assise d’appello non avrebbe potuto condannare la ricorrente per la prima volta in appello, senza aver previamente escusso gli esperti, le cui dichiarazioni intendeva interpretare in senso diverso e sfavorevole alla ricorrente.	
	RIPARAZIONE	



	Danno non patrimoniale Il riconoscimento della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione per il danno non patrimoniale, in considerazione del fatto che l'ordinamento italiano prevede, ai sensi dell'art. 628-<i>bis</i> c.p.p., la possibilità di richiedere la riapertura del processo a seguito di una constatazione di violazione della Convenzione da parte della Corte Spese legali € 2.001,17 per le spese del giudizio di Cassazione € 3.000,00 per le spese del giudizio dinanzi alla Corte Riapertura La Corte ha espressamente evocato la possibilità di richiedere la riapertura del procedimento penale ai sensi dell'art. 628-<i>bis</i> c.p.p.	
--	---	--



DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'

<u>Antognini e altri c. Italia</u> Ricorso n. 60019/13 05/06/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (non-esaurimento) La Corte ha osservato che il ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione del TAR Lazio del 2012 – con cui era stata dichiarata la piena esecuzione, da parte della Regione, della decisione del 1992 – è stato introdotto tardivamente. Di conseguenza, i ricorrenti non hanno esaurito correttamente le vie di ricorso interne.	



DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

<u>Archinà e Comisso c. Italia</u> Ricorsi nn. 43413/11, 64883/11 19/06/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Assenza di un'udienza pubblica nel procedimento volto all'applicazione della confisca di prevenzione sui beni dei ricorrenti.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo, con dichiarazione unilaterale, ha riconosciuto la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e si è impegnato a pagare la somma di € 800,00 per ciascun ricorrente. Tali somme dovranno essere pagate entro 3 mesi dalla decisione. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Governo si è impegnato a corrispondere gli interessi semplici sugli importi dovuti, a decorrere dalla scadenza del termine e fino all'effettivo pagamento, a un tasso pari al tasso di interesse marginale della BCE, maggiorato di tre punti percentuali.	
<u>Azienda Valliva il Capanno di Visentin Mario & C. s.a.s. c. Italia</u> Ricorso n. 45122/16 19/06/2025 Comitato Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Privazione della proprietà senza indennizzo e condanna al pagamento di un'indennità di occupazione.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo, con dichiarazione unilaterale, ha riconosciuto la violazione dell'art. 1 P1 CEDU, offrendo alla società ricorrente di poter ottenere una nuova concessione per l'uso delle valli da pesca per altri 20 anni, a fronte del pagamento dei canoni previsti dalla legge, nonché la riduzione dei canoni pregressi dovuti per	



	l'occupazione <i>sine titulo</i> del demanio pubblico, limitandoli al periodo 2004-2023 e fissandoli a 217.160,60 euro, con eventuali aggiustamenti futuri.	
<u>Società Agricola Valle La Bianca s.a.s. di Zoggia Aldo & C. c. Italia</u> Ricorso n. 44779/16 19/06/2025 Comitato Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Privazione della proprietà senza indennizzo e condanna al pagamento di un'indennità di occupazione.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo, con dichiarazione unilaterale, ha riconosciuto la violazione dell'art. 1 P1 CEDU, offrendo alla società ricorrente la possibilità di ottenere una nuova concessione per l'uso delle valli da pesca per altri 20 anni, a fronte del pagamento dei canoni previsti dalla legge, nonché la riduzione dei canoni pregressi dovuti per l'occupazione <i>sine titulo</i> del demanio pubblico, limitandoli al periodo 2004-2023 e fissandoli a 145.480,36 euro, con eventuali aggiustamenti futuri.	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>VI.MOBILE S.r.l. c. Italia</u> Ricorso n. 28109/23 11/06/2025 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate di corrispondere alla società ricorrente gli interessi di mora sui rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalla data della richiesta di rimborso iniziale.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata un’ingerenza nel pacifico godimento dei beni della società ricorrente ai sensi dell’art. 1 P1, avuto riguardo al rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate di corrispondere gli interessi di mora a partire dalla data della richiesta iniziale? (cfr. <i>Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia</i>, n. 38746/97, §§ 32-40, 3 luglio 2003) 2) In caso affermativo, tale ingerenza perseguiva un interesse pubblico e ha imposto un onere eccessivo alla società ricorrente? (cfr. <i>Eko-Elda AVEE c. Grecia</i>, n. 10162/02, §§ 29-30, CEDU 2006-IV; <i>Intersplav c. Ucraina</i>, n. 803/02, §§ 38-40, 9 gennaio 2007; e <i>Antonov c. Bulgaria</i>, n. 58364/10, §§ 56-65, 28 maggio 2020)	
<u>G. Loiacono e Germani S.r.l. c. Italia e altri 2 ricorsi</u> Ricorsi nn. 66711/13, 66717/13, 66863/13 11/06/2025 Art. 6 CEDU Art. 7 CEDU	OGGETTO Confisca disposta sui beni dei ricorrenti ai sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985 (in vigore all’epoca dei fatti), in quanto oggetto di una lottizzazione abusiva.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) La confisca in questione era basata su una disposizione giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, come richiesto dall’art. 7 della Convenzione (cfr. <i>Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia</i>, n. 75909/01, §§ 105-110, 20	

Art. 1 P1 CEDU	gennaio 2009)? Le parti sono invitate a rispondere a questa domanda specificando la base giuridica del divieto di costruzione e tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Mola di Bari. 2) La confisca in questione era conforme all'art. 1 P1? In particolare 2.1) Era prevista da una legge sufficientemente chiara e prevedibile? 2.2) Era proporzionata allo scopo perseguito (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], n. 1828/06 e altri 2, §§ 301-303, 28 giugno 2018)? B) Domanda relativa ai ricorsi nn. 66711/13 e 66717/13 Le società ricorrenti, che non erano parti del procedimento penale, sono state sanzionate per un atto che configura la responsabilità penale di altri, in violazione dell'art. 7 della Convenzione (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri</i>, sopra citata, § 272, e <i>Varvara c. Italia</i>, n. 17475/09, §§ 65-66, 29 ottobre 2013)? Le parti sono invitate a rispondere a questa domanda tenendo conto della natura delle società in questione all'epoca dei fatti. C) Domanda relativa al ricorso n. 66863/13 In considerazione della loro presunta qualità di acquirenti in buona fede e della tempistica dei loro acquisti, i ricorrenti Teresa D'Amore e Olimpio Moncelli sono stati sanzionati per un atto che implica la responsabilità penale altrui, in violazione dell'art. 7 della Convenzione? D) Richieste di informazioni I ricorrenti sono invitati a fornire una copia completa della sentenza di primo grado, nonché informazioni su qualsiasi altro procedimento intentato dai	
-----------------------	---	--



	ricorrenti dinanzi a tribunali penali, civili o amministrativi in merito ai fatti in questione.	
<u>Tarquini c. Italia</u> Ricorso n. 36645/24 11/06/2025 Art. 2 CEDU Art. 3 CEDU	OGGETTO Suicidio all'interno di un OPG come conseguenza della mancanza di un costante monitoraggio psichiatrico (il cosiddetto "silenzio clinico") e di misure di sorveglianza adeguate alle condizioni di salute mentale.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Considerati gli obblighi positivi delle autorità di adottare misure per proteggere un individuo da sé stesso (cfr. ad esempio, <i>Fernandes de Oliveira c. Portogallo</i> [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019; <i>Keenan c. Regno Unito</i> , n. 27229/95, §§ 89-91, CEDU 2001-III; <i>Renolde c. Francia</i> , n. 5608/05, CEDU 2008 (estratti)), l'art. 2 della Convenzione è stato violato nel caso di specie? In particolare: i) Le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che T.G. correva un rischio reale e immediato di suicidio? ii) In caso affermativo, le autorità hanno adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per evitare che il figlio del ricorrente si suicidasse (cfr. tra le altre, <i>Fernandes de Oliveira</i> , citata sopra, §§ 108-115)? Dato che un test BPRS è stato condotto otto giorni prima del suicidio, l'assenza di visite mediche tra il 12 settembre 2008 e il 3 dicembre 2008 (il cosiddetto "silenzio clinico") ha avuto un impatto sulla valutazione del rischio? Nel rispondere a queste domande, il Governo è invitato a considerare il fatto che T.G. non è stato sottoposto ad alcuna visita psichiatrica tra il 12 settembre e il 3 dicembre 2008 (data di somministrazione del test BPRS). Il Governo è	



	inoltre invitato a spiegare se sia stata presa in considerazione la potenziale rilevanza del cosiddetto “silenzio clinico” nella valutazione delle cause del successivo suicidio di T.G., alla luce delle sue condizioni di salute mentale e delle conclusioni delle informazioni del consulente tecnico d’ufficio sulle misure di sorveglianza in atto presso l’ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere all’epoca dei fatti, nonché sulle caratteristiche specifiche, le caratteristiche di sicurezza e la disposizione della stanza in cui T.G. era ospitato al momento della sua morte. 2) Il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione? In particolare, le condizioni materiali del ricovero di T.G. e l’asserito abbandono terapeutico durante gli ultimi tre mesi della sua vita costituiscono un trattamento inumano o degradante (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, §§ 141-148, 31 gennaio 2019, <i>Ceesay c. Austria</i>, n. 72126/14, §§ 110-113, 16 novembre 2017)?	
<u>Desantis c. Italia</u> Ricorso n. 9855/23 11/06/2025 Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Presunta illegittimità e sproporzione della perquisizione operata dalla Guardia di Finanza presso la sede professionale del ricorrente e mancanza di un effettivo controllo giurisdizionale o indipendente sul mandato.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto del suo “domicilio” e della sua “vita privata”, ai sensi dell’art. 8 § 1 della Convenzione (cfr. <i>André e un altro c. Francia</i>, n. 18603/03, §§ 36-37, 24 luglio 2008, e <i>Sabani c. Belgio</i>, n. 53069/15, §§ 46-47, 8 marzo 2022) e nel dovere del ricorrente alla riservatezza giuridica (cfr. <i>mutatis mutandis</i>, <i>Kruglov e altri c. Russia</i>, nn. 11264/04 and altri 15, § 137, 4 febbraio 2020)?	

	2) In tal caso, l'ingerenza era "prevista dalla legge" ai sensi dell'art. 8 § 2 della Convenzione, vale a dire, conformemente a una legge accessibile al ricorrente, prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze e compatibile con lo stato di diritto. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, la suddetta legge forniva una qualche protezione contro le presunte ingerenze arbitrarie nei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 8 (cfr. <i>Ben Faiza c. Francia</i>, n. 31446/12, § 59, 8 febbraio 2018)? In particolare: (i) La legge ha stabilito un controllo <i>ex ante</i> indipendente o giudiziario del mandato, in grado di esaminarne la legittimità e/o di limitare la discrezionalità delle autorità inquirenti nel valutare l'opportunità e la portata della perquisizione (cfr. <i>Heino c. Finlandia</i>, n. 56720/09, § 40, 15 febbraio 2011)? (ii) La legge ha fornito al ricorrente e alle autorità un'adeguata indicazione circa le circostanze e le condizioni in cui le autorità hanno il diritto di ricorrere a misure che incidono sui diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 8 (cfr. <i>Ben Faiza</i>, cit., § 59, e <i>Budak c. Turchia</i>, n. 69762/12, § 43, 16 febbraio 2021)? (iii) Prevedeva un controllo giurisdizionale <i>ex post facto</i> sulla legittimità e giustificazione del mandato (cfr. <i>Kuzminas c. Russia</i>, n. 69810/11, § 24, 21 dicembre 2021, e <i>Gutsanovi c. Bulgaria</i>, n. 34529/10, § 222, 15 ottobre 2013)? 3) In caso affermativo, l'ingerenza era "necessaria in una società democratica" e proporzionata allo scopo perseguito, ai sensi dell'art. 8 § 2 della Convenzione (cfr. <i>inter alia</i>, <i>K.S. e M.S. c. Germania</i>, n. 33696/11, § 44, 6 ottobre 2016)? In particolare: (i) Il mandato era sufficientemente motivato e specifico nel suo contenuto? Conteneva un riferimento esplicito e dettagliato ai reati oggetto di indagine e alle prove già a disposizione delle autorità (cfr. <i>Leotsakos c. Grecia</i>, n. 30958/13, § 49, 4 ottobre 2018, e <i>Modestou c. Grecia</i>, n. 51693/13, §§ 45 e ss., 16 marzo 2017)?	
--	--	--



	(ii) L'ambito e lo scopo della perquisizione erano sufficientemente precisi e limitati, con un'indicazione nel mandato degli oggetti ricercati come prova dei reati oggetto di indagine (cfr. <i>Modestou</i>, §§ 46 e ss., e <i>Gutsanovi</i>, § 224, entrambi cit.)? (iii) Tenuto conto dell'art. 12 § 3 (b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, che estende l'applicabilità del segreto professionale legale ai dottori commercialisti che esercitano la professione di rappresentanti in procedimenti tributari, un osservatore indipendente era presente durante la perquisizione dello studio professionale del ricorrente al fine di garantire che il materiale protetto dal segreto professionale non venisse asportato? Se nessun osservatore di questo tipo ha partecipato alla perquisizione, era necessaria la sua presenza (see <i>Moulin c. Francia</i>, n. 37104/06, §§ 71 e 73, 23 novembre 2010; <i>Golovan c. Ucraina</i>, n. 41716/06, §§ 62-63, 5 luglio 2012; <i>Leotsakos</i>, cit., § 42; and <i>Kruglov e altri</i>, cit., § 42)? 4) Il ricorrente aveva accesso a un ricorso effettivo, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, per contestare la legittimità e la giustificazione del mandato?	
<u>MAIUS S.r.l. c. Italia e altri 3 ricorsi</u> Ricorsi nn. 57149/17, 57243/17, 57398/17, 59535/17 12/06/2025 Art. 6 § 2 CEDU Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca disposta sui beni delle società ricorrenti, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto oggetto di una lottizzazione abusiva realizzata dai loro rappresentanti. DOMANDE ALLE PARTI 1) Per quanto riguarda i tre ricorrenti G. Sereni, M. Fontana e G. Bellucci, la presunzione di innocenza garantita dall'art. 6 § 2 della Convenzione è stata rispettata nel caso di specie? In particolare, i giudici nazionali hanno attribuito la responsabilità penale a questi ricorrenti nonostante l'archiviazione del procedimento nei loro confronti (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], § 317,	SEGNALAZIONI -



	28 giugno 2018 e, in generale, <i>Nealon e Hallam c. Regno Unito</i> [GC], § 168, 11 giugno 2024)? 2) La confisca contestata è stata disposta nei confronti dei ricorrenti sulla base di una dichiarazione sostanziale di responsabilità, conformemente all'art. 7 della Convenzione (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri</i>, cit., § 261)? 3) Per quanto riguarda le tre società ricorrenti, la confisca dei loro beni era proporzionata allo scopo perseguito, come richiesto dall'art. 1 P1 (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri</i>, cit., § 303)?	
<u>Garagounis c. Italia</u> Ricorso n. 37642/23 12/06/2025 Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Contestazione dell'effettiva possibilità di partecipare al processo decisionale relativo all'ammonimento emesso dal questore, nonché dell'inadeguatezza, in termini di pertinenza e sufficienza, delle motivazioni poste a fondamento di tale provvedimento.	SEGNALAZIONI Le domande oggetto della presente comunicazione sono domande integrative. Per le domande principali, si veda la <u>comunicazione del 9 febbraio 2024</u>.
	DOMANDE ALLE PARTI 1) La decisione delle autorità di polizia è stata presa in conformità con i requisiti dell'art. 6 § 1 della Convenzione, o è stata sottoposta al controllo successivo di un'autorità giudiziaria dotata di competenze “<i>sufficientemente ampie</i>” o che esercita un “<i>controllo giurisdizionale sufficiente</i>” e offre le garanzie previste dall'art. 6 § 1 (cfr. <i>Sigma Radio Television Ltd c. Cipro</i>, n. 32181/04 e 35122/05, § 151, 21 luglio 2011 e <i>Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo</i>, n. 55391/13 e altri, §§ 177-186, 6 novembre 2018)? 2) Le ragioni fornite dal questore e dalle giurisdizioni nazionali sono state pertinenti e sufficienti alla luce dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Zayidov c. Azerbaigian (n. 2)</i>, n. 5386/10, § 91, 24 marzo 2022)?	
	OGGETTO	SEGNALAZIONI



<u>D'Angiolillo c. Italia e altri 2 ricorsi</u> Ricorsi nn. 5737/23, 5739/23, 6686/23 12/06/2025 Art. 6 §§ 1 e 3 (d) CEDU	Pronuncia di una sentenza di condanna da parte della Corte d'appello senza aver proceduto all'audizione diretta degli imputati, dei coimputati nonché dei testimoni a carico. DOMANDE ALLE PARTI 1) Tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia, la condanna dei ricorrenti da parte della Corte d'appello di Salerno, senza che essi siano stati ascoltati personalmente, ha leso i principi del giusto processo, così come garantiti dall'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Constantinescu c. Romania</i>, n. 28871/95, §§ 55-61, CEDU 2000-VIII; <i>Popa e Tănăsescu c. Romania</i>, n. 19946/04, §§ 45-46 e 52, 10 aprile 2012; <i>Gómez Olmeda c. Spagna</i>, n. 61112/12, § 36, 29 marzo 2016; <i>Maestri e altri c. Italia</i>, nn. 20903/15 e altri 3, §§ 37-44, 8 luglio 2021; e <i>Deliktaş c. Turchia</i>, n. 25852/18, § 44, 12 dicembre 2023; cfr. anche <i>mutatis mutandis Styrmir Þór Bragason c. Islanda</i>, n. 36292/14, § 78, 16 luglio 2019)? 2) Inoltre, la mancata nuova audizione dei testimoni a carico e dei coimputati da parte della suddetta Corte d'appello, cioè della giurisdizione che ha condannato i ricorrenti per la prima volta, ha comportato una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Lorefice c. Italia</i>, n. 63446/13, 29 giugno 2017, e <i>mutatis mutandis Ghincea c. Romania</i>, n. 36676/06, § 45, 9 gennaio 2018)?	-
<u>Liciberto c. Italia</u> Ricorso n. 3715/23 12/06/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Violazione del principio della parità delle armi e dell'accesso a un tribunale nel procedimento dinanzi ai giudici tributari, avviato per contestare un avviso di accertamento basato su elementi risultanti da un verbale di verifica fiscale redatto a seguito di controlli eseguiti presso un soggetto terzo e non notificato al ricorrente. DOMANDE ALLE PARTI	SEGNALAZIONI -



	1) Il procedimento dinanzi alle giurisdizioni tributarie ha assicurato al ricorrente un equo processo, conformemente al profilo penale dell'art. 6 § 1 CEDU? In particolare, è stata garantita al ricorrente una ragionevole opportunità di esporre le proprie ragioni in condizioni di parità con la controparte (cfr. <i>Vegotex International S.A. c. Belgio [GC]</i>, n. 49812/09, § 139, 3 novembre 2022; <i>Bendenoun c. Francia</i>, 24 febbraio 1994, § 52, Serie A n. 284; <i>Chambaz c. Svizzera</i>, n. 11663/04, §§ 63-67, 5 aprile 2012; e <i>Erduran e Em Export Dış Tic A.Ş. c. Turchia</i>, nn. 25707/05 e 28614/06, § 111, 20 novembre 2018)? 2) Il rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione per mancato rispetto del principio di <i>autosufficienza del ricorso in cassazione</i> ha comportato una restrizione sproporzionata del diritto del ricorrente di accedere a un tribunale, così come garantito dall'art. 6 § 1 CEDU (cfr. <i>Zubac c. Croazia [GC]</i>, n. 40160/12, §§ 80-82, 87-89 e 96-99, e <i>Succi e altri c. Italia</i>, nn. 55064/11 e altri 2, §§ 71-95, 28 ottobre 2021)? 3) Il ricorrente disponeva di un ricorso effettivo a livello nazionale, così come richiesto dall'art. 13 CEDU, per far valere il motivo di doglianza concernente la parità delle armi, ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU?	
<u>Gargiulo c. Italia</u> Ricorso n. 8411/22 20/06/2025 Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Imposizione di un onere della prova eccessivamente rigido per superare la presunzione di avvenuta notifica, prevista dall'art. 139 c.p.c., nonché divieto di ammissione della prova testimoniale nei procedimenti giudiziari dinanzi ai giudici tributari.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) L'art. 6 § 1 CEDU, con riguardo al suo profilo civile o penale, era applicabile ai procedimenti oggetto del presente ricorso? 2) In caso affermativo, la presunzione prevista dall'art. 139 del Codice di procedura civile, per cui R.P., al quale era stata consegnata la notifica delle	



	cartelle esattoriali di pagamento, era autorizzato a riceverla per conto del ricorrente, risultava eccessivamente difficile da confutare? In particolare, tale presunzione era circoscritta entro limiti ragionevoli che tenessero conto dell'importanza della posta in gioco per il ricorrente e garantissero il rispetto dei diritti della difesa (cfr. <i>mutatis mutandis</i>, <i>Kangers c. Lettonia</i>, n. 35726/10, §§ 56-58, 14 marzo 2019, e <i>Krebs c. Germania</i>, n. 68556/13, § 47, 20 febbraio 2020)? 3) Al ricorrente è stato impedito, in violazione dell'art. 6 CEDU, di richiedere l'esame di R.P., il quale aveva reso dichiarazioni determinanti nei suoi confronti, in virtù di quanto sancito dall'art. 7 § 4 del Decreto n. 542 del 1992 (cfr. con riguardo al profilo penale dell'art. 6 CEDU, <i>Chap Ltd c. Armenia</i>, n. 15485/09, §§ 41-53, 4 maggio 2017, e, <i>a contrario</i>, <i>Jussila c. Finlandia [GC]</i>, n. 73053/01, § 46, ECHR 2006 XIV)?	
<u>Paderni c. Italia e un altro ricorso</u> Ricorsi nn. 14029/23 e 27031/24 23/06/2025 Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Pronuncia di una sentenza di condanna da parte delle corti d'appello senza aver proceduto all'audizione diretta degli imputati.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (cfr. <i>Constantinescu c. Romania</i>, n. 28871/95, §§ 55-61, CEDU 2000-VIII; <i>Popa e Tănăsescu c. Romania</i>, n. 19946/04, §§ 45-46 e 52, 10 aprile 2012; <i>Gómez Olmeda c. Spagna</i>, n. 61112/12, § 36, 29 marzo 2016; <i>Maestri e altri c. Italia</i>, nn. 20903/15 e altri 3, §§ 37-44 e 50-58, 8 luglio 2021; e <i>Deliktaş c. Turchia</i>, n. 25852/18, § 44, 12 dicembre 2023), la condanna dei ricorrenti da parte della Corte d'appello di Messina e della Corte d'appello di Torino, rispettivamente, senza che siano stati ascoltati personalmente, ha violato i principi del giusto processo sanciti dall'art. 6 § 1 della Convenzione?	



<u>Murasova c. Italia</u> Ricorso n. 7894/20 23/06/2025 Art. 6 § 3 (d) CEDU	OGGETTO Riqualficazione in appello da omicidio colposo in omicidio volontario. Mancata audizione in appello dell'imputata e dei testimoni che avevano reso dichiarazioni in primo grado.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, la condanna della ricorrente da parte della Corte d'assise d'appello di Milano, senza che sia stata ascoltata personalmente, ha leso i principi del giusto processo, così come garantiti dall'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Constantinescu c. Romania</i>, n. 28871/95, §§ 55-61, CEDU 2000-VIII; <i>Popa e Tănăsescu c. Romania</i>, n. 19946/04, §§ 45-46 e 52, 10 aprile 2012; <i>Maestri e altri c. Italia</i>, nn. 20903/15 e altri 3, §§ 37-44 e 50-58, 8 luglio 2021; e <i>Deliktaş c. Turchia</i>, n. 25852/18, § 44, 12 dicembre 2023)? 2) Inoltre, la mancata nuova audizione, da parte della suddetta Corte d'assise d'appello, dei testimoni che avevano reso dichiarazioni dinanzi al giudice di primo grado, ha comportato una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (<i>Lorefice c. Italia</i>, n. 63446/13, 29 giugno 2017)?	
<u>Marinacci c. Italia</u> Ricorso n. 37103/22 23/06/2025 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere un'indennità di espropriazione per i pregiudizi arrecati all'attività commerciale esercitata dal ricorrente sul bene espropriato.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Il ricorrente è stato privato dei suoi beni alle condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1 P1, e tale privazione ha imposto un onere individuale eccessivo	

	al ricorrente (cfr. <i>mutatis mutandis</i>, <i>Di Marco c. Italia</i>, n. 32521/05, § 60, 26 aprile 2011)? 2) L'attività professionale del ricorrente è stata colpita dall'esproprio in questione (cfr. <i>Lallement c. Francia</i>, n. 46044/99, § 18, 11 aprile 2002)? 3) In caso affermativo, l'indennizzo riconosciutogli ha coperto tale impatto specifico?	
<u>Bomodi S.r.l c. Italia e altri 10 ricorsi</u> Ricorsi nn. 57296/22, 19277/23, 19295/23 e altri 8 23/06/2025 Art. 8 CEDU Art. 6 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Perquisizioni effettuate presso sedi aziendali e domicili professionali nell'ambito di indagini fiscali, autorizzate dalle autorità tributarie senza un preventivo controllo giurisdizionale.	
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata un'interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro «casa» e della loro «corrispondenza», ai sensi dell'art. 8 § 1 della Convenzione? In tal caso, tale interferenza è stata conforme ai requisiti dell'art. 8 § 2 della Convenzione? In particolare: (a) L'interferenza è stata «prevista dalla legge» ai sensi dell'art. 8 § 2 della Convenzione, ossia conforme a una legge che fosse accessibile ai ricorrenti, prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze e compatibile con il principio dello Stato di diritto (cfr. <i>Tortladze c. Georgia</i>, n. 42371/08, § 56, 18 marzo 2021, e <i>Brazzi c. Italia</i>, n. 57278/11, § 39, 27 settembre 2018)? In relazione a quest'ultima condizione, la suddetta legge prevedeva qualche forma di tutela contro un'interferenza arbitraria nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 8 (cfr. <i>Ben Faiza c. Francia</i>, n. 31446/12, § 59, 8 febbraio 2018)? In particolare: (i) Prevedeva un controllo <i>ex ante</i>, indipendente o giudiziario, sui mandati di perquisizione, in grado di esaminarne la legittimità e/o di limitare la discrezionalità delle autorità investigative nell'apprezzare l'opportunità e	

	l'ambito delle perquisizioni (cfr. <i>Heino c. Finlandia</i>, n. 56720/09, § 40, 15 febbraio)? (ii) Forniva ai ricorrenti e alle autorità indicazioni adeguate circa le circostanze e le condizioni in cui le autorità sono autorizzate a ricorrere a misure che incidono sui diritti garantiti dall'art. 8 (cfr. <i>Ben Faiza</i>, cit., § 59, e <i>Budak c. Turchia</i>, n. 69762/12, § 43, 16 febbraio 2021)? (iii) Prevedeva un controllo giudiziario <i>ex post</i> sulla legittimità e sulla giustificazione dei mandati di perquisizione (cfr. <i>Kuzminas c. Russia</i>, n. 69810/11, § 24, 21 dicembre 2021, e <i>Gutsanovi c. Bulgaria</i>, n. 34529/10, § 222, 15 ottobre 2013)? (b) L'interferenza era «necessaria in una società democratica» e proporzionata allo scopo perseguito, ai sensi dell'art. 8 § 2 della Convenzione (cfr. tra gli altri, <i>K.S. e M.S. c. Germania</i>, n. 33696/11, § 44, 6 ottobre 2016)? In particolare: (i) i mandati di perquisizione erano sufficientemente motivati e specifici nel loro contenuto? Contenevano un riferimento esplicito e dettagliato ai reati oggetto di indagine e alle prove già disponibili alle autorità in quel momento (cfr. <i>Leotsakos c. Grecia</i>, n. 30958/13, § 49, 4 ottobre 2018, e <i>Modestou c. Grecia</i>, n. 51693/13, §§ 45 e ss., 16 marzo 2017)? (ii) L'ambito e lo scopo delle perquisizioni erano sufficientemente precisi e limitati, con un'indicazione nei mandati degli oggetti ricercati come prova dei reati oggetto di indagine (cfr. <i>Modestou</i>, §§ 46 e ss., e <i>Gutsanovi</i>, § 224, entrambe cit.)? 2. I ricorrenti hanno avuto accesso a un tribunale per la determinazione dei loro diritti civili ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, in conformità con l'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Société Canal Plus e altri c. Francia</i>, n. 29408/08, § 40, 21 dicembre 2010; <i>Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia</i>, n. 29613/08, § 30, 21 dicembre 2010; e <i>Ravon e altri c. Francia</i>, n. 18497/03, §§ 28, 31 e 33, 21 febbraio 2008), oppure a un rimedio effettivo, ai sensi dell'art.	
--	--	--



	13 della Convenzione, al fine di contestare la legittimità e la giustificazione dei «mandati di perquisizione»?	
<u>Porta Rossa S.p.a. c. Italia e un altro ricorso</u> Ricorsi nn. 32702/24 e 34439/24 27/06/2025 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Indennità di esproprio. Riqualificazione di un'area espropriata da non edificabile a edificabile e distinzione tra vincolo conformativo ed espropriativo.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata una violazione del diritto di proprietà della società ricorrente in contrasto con l'art. 1 P1? In particolare, la società ricorrente è stata costretta a sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo a causa dell'importo del risarcimento ad essa riconosciuto (cfr. <i>Scordino c. Italia (n. 1)</i> [GC], n. 36813/97, CEDU 2006 V, e <i>Potomska e Potomski c. Polonia</i>, n. 33949/05, § 66, 29 marzo 2011)? Nel rispondere alle domande, le parti sono invitate ad affrontare il significato attribuito al lasso di tempo che intercorre tra l'imposizione del vincolo e la successiva procedura di esproprio. Le parti sono inoltre invitate a specificare i criteri per qualificare i vincoli come "conformativi" piuttosto che come "espropriativi" e le relative conseguenze sulla determinazione dell'indennità di esproprio.	



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Luglio e Agosto 2025 –

SENTENZE.....	24
COMUNICAZIONE RICORSI	27



SENTENZE

<u>Piccioni c. Italia</u> Ricorso n. 42111/14 17/07/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha rilevato che la scadenza del contratto e l'assegnazione del posto ad altro soggetto, invocate dall'amministrazione per giustificare il rifiuto di ottemperare alla sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma – che disponeva la reintegrazione del ricorrente nell'incarico dirigenziale –, non risultavano idonee a dimostrare un'impossibilità oggettiva di esecuzione. Ha quindi ribadito che il diritto a un equo processo comprende anche quello all'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive, accertando la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Artt. 6 § 1 e 13 CEDU (esame non necessario): alla luce delle conclusioni già raggiunte in ordine alla violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare l'ammissibilità e il merito di tali doglianze.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 20.000,00 Spese legali € 13.000,00 per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali	



	€ 3.000,00 per le spese sostenute dinanzi alla Corte	
<u>Cassone c. Italia</u> Ricorso n. 7781/09 10/07/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Disposizione di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) in mancanza di udienza pubblica.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte, in conformità con la propria giurisprudenza (<i>inter alia</i> , <i>De Tommaso c. Italia</i> , n. 43395/09, § 165, 23 febbraio 2017), ha riaffermato il principio secondo cui la valutazione richiesta ai tribunali nazionali nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali) esige l'esperimento di un'udienza pubblica e, conseguentemente, ha ritenuto violato l'art. 6 § 1 CEDU.	
	RIPARAZIONE -	
<u>Gullotti c. Italia</u> Ricorso n. 64753/14 10/07/2025 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Limitazioni al diritto alla corrispondenza di un individuo sottoposto al regime <i>ex art. 41-bis</i> o.p. ed effettività dei rimedi contro i provvedimenti di rinnovo.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU	



	La Corte, coerentemente con la propria giurisprudenza (cfr., <i>Hagyó c. Ungheria</i>, n. 52624/10, 23 marzo 2013), ha ribadito che la limitazione del diritto alla corrispondenza ai solo familiari costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU. Nel caso di specie, pur essendo la misura prevista dalla legge e finalizzata a scopi legittimi, essa non risultava supportata da una motivazione adeguata e sufficiente. Altre doglianze Art. 13 CEDU (manifesta infondatezza): la Corte ha ritenuto che il ricorso al Tribunale responsabile dell'esecuzione delle pene costituisse un rimedio efficace e, pertanto, che tale doglianza dovesse essere respinta poiché manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 §§ 3(a) e 4 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Il riconoscimento della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione per il danno non patrimoniale. Spese legali Domanda rigettata	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>De Prisco c. Italia</u> Ricorso n. 5403/20 30/06/2025 Art. 2 CEDU	OGGETTO Decesso di un lavoratore a seguito del crollo del capannone aziendale durante il terremoto in Emilia-Romagna. DOMANDE ALLE PARTI Alla luce della giurisprudenza della Corte (cfr., <i>Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia</i>, n. 42749/19, §§ 128-130, 21 novembre 2023; <i>M. Özel e altri c. Turchia</i>, nn. 14350/05 e altri 2, §§ 170-174, 17 novembre 2015; <i>Boudaïeva e altri c. Russia</i>, nn. 15339/02 e altri 4, §§ 128-137, CEDU 2008 (estratti) e <i>Öneryıldız c. Turchia</i> [GC], n. 48939/99, §§ 89-90, CEDU 2004-XII), le autorità hanno adempiuto correttamente all’obbligo positivo loro incombente, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, di proteggere il diritto alla vita del figlio della ricorrente? 1) In particolare, le autorità erano consapevoli del rischio ed erano preparate a far fronte alla seconda scossa del terremoto del 29 maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna (cfr., <i>Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia</i>, cit., § 115; <i>M. Özel e altri</i>, cit., § 171)? 2) In caso affermativo, hanno adottato le misure preventive necessarie per attenuare il rischio per la vita del figlio della ricorrente (cfr., <i>Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia</i>, cit., §§ 128-130)? In particolare, hanno adottato le misure necessarie riguardo al loro obbligo di controllo e vigilanza sulle costruzioni esistenti (cfr., <i>Erdal Muhammet Arslan e altri c. Turchia</i>, cit., § 130)?	SEGNALAZIONI -
<u>Dellaoui c. Italia</u>	OGGETTO	SEGNALAZIONI



Ricorso n. 38743/23 7/07/2025 Art. 3 CEDU Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	Detenzione di un minorenne in istituto penitenziario per adulti in attesa di accertamento dell'età e trasferimento in istituto minorile. DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata una violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, a causa della sua prolungata detenzione in un carcere per adulti, presumibilmente non attrezzato per fornire il supporto adeguato alla sua età e condizione psicologica? 2) Il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'art. 3 della Convenzione, durante la sua detenzione in un carcere per adulti, considerando in particolare la sua età e condizione personale (cfr., <i>I.E. c. Repubblica di Moldova</i>, n. 45422/13, §§ 43-46, 26 maggio 2020, e <i>Zherdev c. Ucraina</i>, n. 34015/07, § 92, 27 aprile 2017)? 3) Il ricorrente disponeva di un ricorso interno effettivo per sottoporre alle autorità italiane le proprie doglianze ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione?	-
<u>Hassan c. Italia</u> Ricorso n. 6305/23 26/08/2025	OGGETTO Insufficiente motivazione nella sentenza della Corte di cassazione sul rigetto della domanda di risarcimento per ingiusta detenzione.	SEGNALAZIONI -



Art. 6 § 1 CEDU	DOMANDA ALLE PARTI 1) Vi è stata una violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, a causa della sua prolungata detenzione in un carcere per adulti, presumibilmente non attrezzato per fornire il supporto adeguato alla sua età e condizione psicologica? 2) Il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'art. 3 della Convenzione, durante la sua detenzione in un carcere per adulti, considerando in particolare la sua età e condizione personale (cfr., <i>I.E. c. Repubblica di Moldova</i>, n. 45422/13, §§ 43-46, 26 maggio 2020, e <i>Zherdev c. Ucraina</i>, n. 34015/07, § 92, 27 aprile 2017)?	
<u>Mangione c. Italia</u> Ricorso n. 28232/20 26/08/2025 Art. 6 §§ 1 e 3 (d) CEDU	OGGETTO Violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione per il diniego dell'interrogatorio del principale testimone, coimputato, e per la carenza di motivazione nella sentenza di condanna.	SEGNALAZIONI -



	DOMANDE ALLE PARTI 1) Il ricorrente ha beneficiato di un processo equo, nel corso del procedimento di revisione, nella determinazione delle accuse penali a suo carico, in conformità con l'art.6 § 1 della Convenzione? 2) In particolare, la sentenza della Corte di cassazione era sufficientemente motivata rispetto alle argomentazioni del ricorrente relative alla sua impossibilità di interrogare I.A. (cfr., <i>Moreira Ferreira c. Portogallo</i> (n. 2) [GC], n. 19867/12, § 84, 11 luglio 2017, e <i>Felloni c. Italia</i>, n. 44221/14, §§ 24-31, 6 febbraio 2020)? 3) Al ricorrente è stata data un'adeguata e corretta opportunità di contestare e interrogare i testimoni a suo carico, in particolare I.A., durante il procedimento di revisione, come richiesto dall'art. 6 § 3 (d) della Convenzione (cfr., <i>Schatschaschwili c. Germania</i> [GC], n. 9154/10, CEDU 2015, e <i>Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito</i> [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, CEDU 2011; <i>Strassenmeyer c. Germania</i>, n. 57818/18, §§ 68, 73-74, 2 maggio 2023)?	
<u>Nicchiniello c. Italia</u> Ricorso n. 35310/23 26/08/2025 Art. 5 § 5 CEDU	OGGETTO Rigetto della domanda di risarcimento per custodia cautelare annullata per insufficienza di indizi.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Il ricorrente disponeva di un diritto effettivo ed esecutivo al risarcimento, come richiesto dall'art. 5 § 5 della Convenzione, per la sua detenzione dichiarata illegittima dai giudici nazionali? 2) In particolare, i giudici interni che hanno esaminato la sua domanda hanno interpretato e applicato il diritto interno nello spirito dell'art. 5 della Convenzione (cfr., <i>N.C. c. Italia</i> [GC], n. 24952/94, § 52, CEDU 2002-X;	



	<i>Houtman et Meeus c. Belgio</i> , n. 22945/07, § 46, 17 marzo 2009; <i>Danev c. Bulgaria</i> , n. 9411/05, § 35, 2 settembre 2010; <i>Stanev c. Bulgaria</i> [GC], n. 36760/06, § 182, CEDU 2012; e <i>Nsingi c. Grecia</i> , n. 27985/19, § 55, 15 ottobre 2024)?	
<u>Veapi c. Italia e 1 altro</u> Ricorsi nn. 42235/23 e 14511/25 26/08/2025 Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancanza di udienza pubblica nei procedimenti per il risarcimento da ingiusta detenzione.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Nel corso del procedimento interno è stato rispettato il diritto a un'udienza pubblica garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr., <i>Hermi c. Italia</i> [GC], n. 18114/02, §§ 77 e seguenti, CEDU 2006-XII; <i>Bocellari e Rizza c. Italia</i> , n. 399/02, 13 novembre 2007; e <i>Lorenzetti c. Italia</i> , n. 32075/09, 10 aprile 2012)? 2) I ricorrenti disponevano di un rimedio effettivo e accessibile, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, per lamentare la mancanza di un'udienza pubblica? In particolare, alla luce della giurisprudenza nazionale pertinente (cfr., Cassazione a Sezioni Unite, n. 41694/2012; Corte costituzionale, n. 214/2013; Cassazione a Sezioni Unite, n. 51779/2013; e Cassazione, n. 18288/2023), la prassi giudiziaria offriva ai ricorrenti la possibilità di richiedere e ottenere un'udienza pubblica? In caso affermativo, le parti sono invitate a fornire copia delle decisioni interne pertinenti.	



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Settembre 2025 –

SENTENZE.....	33
DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ	44
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO	48
COMUNICAZIONE RICORSI	51



SENTENZE

<u>Mereghetti c. Italia</u> Ricorso n. 37185/18 11/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancato rispetto delle garanzie del giusto processo nel procedimento sanzionatorio dinanzi a Banca d'Italia, non sanato neppure in fase di impugnazione dalla Corte d'appello che non ha celebrato un'udienza pubblica.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha rilevato che il procedimento sanzionatorio condotto da Banca d'Italia non rispettava i requisiti di equità e imparzialità oggettiva previsti dall'art. 6 § 1 CEDU, poiché le fasi istruttoria e decisorie si svolgevano dinanzi alla medesima autorità amministrativa (cfr. <i>Grande Stevens e altri c. Italia</i> , n. 18640/10, 4 marzo 2014). Neppure il controllo giurisdizionale operato dalla Corte d'appello di Brescia sanava i vizi del procedimento impugnato, in quanto non veniva celebrata un'udienza pubblica. La mancata pubblicità ha inciso negativamente sulle garanzie dell'equo processo, considerata la natura sostanzialmente penale della sanzione, nonché le rilevanti conseguenze pecuniarie e professionali derivanti dalla stessa. La Corte ha rilevato che, all'epoca dei fatti, la normativa nazionale prevedeva che questo tipo di procedimenti si svolgesse in camera di consiglio, ma ha ritenuto significativa la successiva modifica legislativa che ha introdotto l'obbligo della pubblica udienza, a conferma dell'importanza attribuita al controllo pubblico.	



	Infine, è stata ritenuta insufficiente, ai fini del rispetto dell'art. 6 CEDU, la successiva udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione, priva di competenza sul merito della causa.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Domanda rigettata per difetto di nesso di causalità. Danno non patrimoniale Il riconoscimento della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione per il danno non patrimoniale. Spese legali € 1.000,00 per le spese del giudizio dinanzi alla Corte	
<u>Scuderoni c. Italia</u> Ricorso n. 6045/24 23/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (<i>aspetto procedurale</i>) Art. 8 CEDU	OGGETTO Ritardo delle autorità giudiziarie interne nell'esaminare il ricorso (in sede civile) e la denuncia (in sede penale) proposti dalla ricorrente. Inefficacia dell'indagine penale.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 3 e 8 CEDU La Corte ha ritenuto che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente fossero sufficientemente gravi da raggiungere la soglia prevista dall'art. 3 CEDU e, dunque, idonei a far scattare gli obblighi positivi che incombono sulle autorità in forza di tale disposizione (cfr. <i>Bouyid c. Belgio</i> [GC], n. 23380/09, 28 settembre 2015).	



	La Corte, infatti, ha ricordato che gli artt. 2, 3 e 8 CEDU impongono agli Stati un obbligo procedurale positivo. In particolare, gli obblighi derivanti dall'art. 3 comprendono, da un lato, l'adozione di un adeguato quadro normativo e, dall'altro, l'attuazione di misure concrete per tutelare le vittime, nonché lo svolgimento di indagini efficaci. Parimenti, dall'art. 8 discende l'obbligo per le autorità di garantire la protezione dell'integrità fisica e psicologica delle persone. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, le autorità nazionali non hanno adottato un approccio autonomo e proattivo, né effettuato una valutazione completa del rischio, trascurando il contesto specifico della violenza domestica (cfr. <i>Kurt v. Austria</i> [GC], n. 62903/15, 15 giugno 2021). Invero, la richiesta di un ordine di protezione era stata respinta senza alcuna analisi del pericolo, e l'udienza era stata fissata nove mesi dopo la presentazione della domanda. A ciò si aggiungono i ritardi nell'iscrizione della denuncia, avvenuta due mesi dopo il relativo deposito. Pertanto, la Corte ha concluso che le autorità siano venute meno agli obblighi positivi imposti dagli artt. 3 e 8 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 15.000,00 Spese legali € 10.000,00	
<u>Shani c. Italia</u> Ricorso n. 52638/15	OGGETTO Condanna in contumacia fondata sulla presunta latitanza volontaria del ricorrente.	SEGNALAZIONI -

25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, nel fascicolo non vi erano elementi univoci per ritenere che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza del procedimento penale a suo carico o che avesse volontariamente rinunciato a comparire in giudizio (cfr. <i>Lena Atanasova c. Bulgaria</i>, n. 52009/07, 26 gennaio 2017). Invero, le motivazioni addotte dai giudici nazionali per dichiararlo latitante non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'intento di sottrarsi consapevolmente al processo (cfr. <i>Sejdovic c. Italia</i> [GC], n. 56581/00, 1 marzo 2006). La Corte ha ribadito che, nei casi di condanna in contumacia, l'imputato deve poter accedere a un riesame effettivo del merito delle accuse da parte di un tribunale che lo ascolti personalmente, nel pieno rispetto dei diritti della difesa (cfr. <i>Rizzotto c. Italia (n. 2)</i>, n. 20983/12, 5 settembre 2019) e la mera possibilità, nel caso di specie, di proporre ricorso per Cassazione, limitato alle sole questioni di legittimità, non è stata considerata una garanzia adeguata. Neppure l'assistenza di un difensore d'ufficio nel corso del giudizio in contumacia è stata ritenuta sufficiente a compensare l'assenza dell'imputato, né a garantire il rispetto delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU (cfr. <i>Huzuneanu c. Italia</i>, n. 36043/08, 1 settembre 2016). RIPARAZIONE Danno patrimoniale Domanda rigettata per difetto di nesso di causalità.	
--	--	--



	Danno non patrimoniale Domanda rigettata per difetto di nesso di causalità. Spese legali Domanda rigettata per difetto di prova. Riapertura La Corte ha osservato che l'art. 628-<i>bis</i> del codice di procedura penale, che consente la riapertura del procedimento, costituisce idonea forma di riparazione delle violazioni accertate.	
<u>Pontuale e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 31452/15 1372/17 25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Eccessiva durata del processo.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 13 CEDU La Corte, sulla base della propria consolidata giurisprudenza (cfr. <i>Verrascina e altri c. Italia</i>, n. 15566/13 e 5 altri, 28 aprile 2022) non ravvisando alcuna ragione che giustificasse la durata dei procedimenti oggetto dei ricorsi (durati, rispettivamente, 30 anni, 4 mesi e 20 giorni, e 9 anni, 3 mesi e 26 giorni) ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, nonché dell'art. 13 CEDU per mancanza di un rimedio effettivo, limitatamente al ricorso n. 31452/15.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 31452/15: € 20.800,00	



	Ricorso n. 1372/17: € 9.600,00 Spese legali Ricorso n. 31452/15: € 250,00 Ricorso n. 1372/17: € 250,00	
<u>Martucci e Falagario c. Italia</u> Ricorsi nn. 15324/17 15633/17 25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Ingiusta privazione dei beni a causa della mancata esecuzione di una decisione del TAR Lazio da parte del Ministero dell'agricoltura e mancato riconoscimento del risarcimento per i danni derivanti da tale mancata esecuzione.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto che, dal momento che l'art. 1 co. 1 del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1994, in forza del quale i ricorrenti erano stati costretti a pagare circa € 1.000.000,00, era stato riconosciuto come illegittimo dalle corti interne (TAR Lazio), la mancata esecuzione della sentenza e il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni non possono essere giustificati da un errore scusabile delle autorità nazionali, soprattutto qualora tale errore sia la conseguenza di una mancanza di chiarezza della legge applicabile. Pertanto, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 1 P1.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale	



	€ 1.150.805,49 (il totale pagato dai ricorrenti ai creditori, in virtù dell'art. 1 co. 1 del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 1994) Spese legali € 6.000,00	
<u>Isaia e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 36551/22 36926/22 37907/22 25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Proporzionalità della privazione dei beni, disposta in applicazione della confisca di prevenzione <i>ex art. 24 d.lgs. 159/2011</i>, rispetto al fine perseguito.	SEGNALAZIONI Opinione concorde del Giudice Chablais Il Giudice Chablais si esprime a favore della sussistenza di una violazione dell'art. 1 P1 CEDU, ma contesta alla maggioranza di aver sancito alcuni principi che risultano applicabili al caso di specie per il solo lungo lasso di tempo trascorso tra il provvedimento di confisca e la commissione di reati. In particolare, il giudice non concorda con <i>i)</i> l'affermazione per cui la commissione di reati in forma tentata non costituiscono spie sufficienti per attestare la pericolosità di un individuo; e <i>ii)</i> la statuizione per cui sarebbe insufficiente, al fine di ordinare la confisca di prevenzione, una discrepanza tra redditi e spese,
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 1 P1 CEDU, in quanto le decisioni dei tribunali nazionali avevano disposto la confisca in maniera manifestamente incompatibile con le garanzie stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza interna e, pertanto, in maniera sproporzionata rispetto al fine perseguito. In particolare i giudici italiani avevano ordinato la confisca dei beni dei ricorrenti senza rispettare i limiti relativi all'identificazione dei reati produttivi di introiti illeciti, alla possibilità di confiscare solo beni acquisiti durante il periodo di "pericolosità" dei ricorrenti (fatta salva la possibilità di disporre la confisca anche di beni acquisiti successivamente, ma dimostrando che l'acquisto è avvenuto mediante introiti illeciti precedentemente acquisiti), e all'obbligo di motivazione sul nesso tra beni di proprietà di soggetti terzi, oggetto di ablazione, e le attività criminali.	
	RIPARAZIONE Spese legali	



	Domanda rigettata per difetto di prova. Misure generali Restituzione dei beni confiscati ovvero rimborso del valore degli stessi.	essendo necessario un nesso tra il bene e i reati commessi. Opinione dissenziente del Giudice Sabato Il giudice Sabato, in primo luogo, ritiene che i ricorsi avrebbero dovuto essere considerati inammissibili per l'eccessiva laconicità del formulario di ricorso. In secondo luogo, afferma che la riclassificazione delle doglianze presentate <i>ex art. 6 CEDU</i> in questioni <i>ex art. 1 P1</i> fosse contraria alla prassi e alla giurisprudenza della Corte. Nel merito, invece, il giudice italiano non ravvisa alcuna violazione dell'<i>art. 1 P1 CEDU</i>. Al contrario, ritiene che l'interpretazione fornita dalla maggioranza violi la consolidata giurisprudenza convenzionale relativa alla confisca preventiva nell'ordinamento italiano (cfr. <i>Garofalo e altri c. Italia</i>, nn. 47269/18 e altri 3, 21 gennaio 2025) e applichi al caso di specie principi dedotti da casi relativi al sistema
--	---	--



		bulgaro (cfr. <i>Todorov e altri</i> , n. 50705/99, 13 luglio 2006) la cui estensibilità ad altri sistemi giuridici era già stata preclusa dalla Corte stessa (cfr. <i>Păcurar c. Romania</i> , n. 17985/18, 24 giugno 2025). Infine, il giudice Sabato rileva che vi sia stata una contraddittoria e confusa interpretazione dei fatti di causa, nonché delle norme e della giurisprudenza italiana in tema di confisca preventiva.
<u>D'Apice c. Italia</u> Ricorso n. 21979/24 25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore della ricorrente, constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.	



	Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha inoltre ribadito che le autorità non possono appellarsi alla carenza di fondi per non pagare un debito basato su una decisione giudiziaria (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011) ravvisando, di conseguenza, una violazione dell'art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 3.000,00 Spese legali € 250,00	
<u>Baldassarre e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 37807/23 43065/23 43077/23 43083/23 3655/24 25/09/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali adottate a loro favore per le prestazioni professionali fornite in qualità di avvocati.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha ritenuto che, nel caso dei creditori di un ente locale in mora, l'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituisca una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (cfr. <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi di prova presentati dalle parti e della normativa interna pertinente (cfr. <i>Riccio c. Italia</i> , n.33599/23, 23 gennaio 2025 e <i>Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italia</i> n. 31429/23, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso siano	



	comparabili a quelle che hanno dato luogo alla sentenza <i>De Luca</i> e, pertanto, che vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 37807/23: € 12.500,00 Ricorso n. 43065/23: € 5.000,00 Ricorso n. 43077/23: € 4.800,00 Ricorso n. 43083/23: € 11.700,00 Ricorso n. 3655/24: € 12.5000,00 Spese legali Ricorso n. 37807/23: € 250,00 Ricorso n. 43065/23: € 250,00 Ricorso n. 43077/23: € 250,00 Ricorso n. 43083/23: € 250,00 Ricorso n. 3655/24: € 250,00	



DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ

<u>Cospito c. Italia</u> Ricorso n. 12438/23 04/09/2025 Comitato Art. 3 CEDU (<i>aspetto sostanziale</i>) Artt. 3 e 8 CEDU (<i>aspetto sostanziale</i>) Art. 6 CEDU Art. 7 CEDU Artt. 8 e 13 CEDU Artt. 10 e 18 CEDU	OGGETTO Contestazione dell'applicazione del regime del cosiddetto "carcere duro" (art. 41-bis O.P.) ritenuta arbitraria, inumana e degradante, poiché imposta senza sufficienti motivazioni e non compatibile con le condizioni fisiche del ricorrente.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure del ricorrente, concludendo che questi non è stato sottoposto a un trattamento che abbia raggiunto il livello minimo di gravità previsto dall'art. 3 CEDU, né con riferimento all'imposizione del regime speciale ai sensi dell'art. 41-bis, né riguardo al rifiuto di sospendere il regime carcerario <i>de quo</i> in considerazione delle sue condizioni di salute (il cui peggioramento era dipeso non dal regime carcerario in sé, bensì dallo sciopero della fame volontariamente iniziato dal ricorrente e monitorato, in ogni caso, dal personale sanitario). Art. 35 § 4 CEDU (manifesta infondatezza) Ad avviso dei giudici di Strasburgo, le altre doglianze sollevate dal ricorrente non soddisfano i criteri di ammissibilità ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU ovvero non presentano profili che possano essere ricondotti a una violazione della Convenzione.	
<u>Maglione e altri c. Italia</u> Ricorso n. 23059/15	OGGETTO Applicazione retroattiva di una legge di interpretazione autentica sfavorevole in materia di prestazioni assistenziali.	SEGNALAZIONI -



11/09/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	DECISIONE Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure dei ricorrenti, considerando l'intervento legislativo prevedibile nonché giustificato da motivi imperativi di interesse generale.	
<u>De Jorio c. Italia</u> Ricorso n. 32985/18 11/09/2025 Comitato Art. 2 CEDU (<i>aspetto sostanziale e procedurale</i>)	OGGETTO Inadempimento degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU, in particolare, asserita negligenza del personale medico per aver sottoposto un soggetto affetto da AIDS a un intervento chirurgico a seguito del quale è deceduto.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 § 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha ritenuto che tutte le questioni sollevate dal ricorrente fossero manifestamente infondate e che, pertanto non fosse ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2. Segnatamente, quanto alla mancata adozione di un efficace quadro normativo, secondo la Corte il ricorrente non è stato in grado di dimostrare le ragioni per cui i meccanismi legislativi in vigore non abbiano garantito un'adeguata protezione della vita della madre e in che modo le eventuali carenze abbiano operato a suo danno. In relazione all'errore nella determinazione del nesso causale, la Corte ha rilevato che, a prescindere dall'esito del procedimento penale a carico dello <i>staff</i> medico, le pronunce hanno riconosciuto l'entità della responsabilità dei medici. Inoltre, nell'opinione dei giudici, il ricorso avverso il nesso causale avrebbe dovuto essere	



	introdotto a seguito della conclusione del procedimento penale e non di quello civile, pertanto, risultando tardivo. Per quanto concerne l'ammontare del risarcimento, la Corte ha ritenuto che il risarcimento ottenuto dal ricorrente in sede civile, pari a € 445.000,00 fosse più che adeguato. Infine, la durata del processo, secondo i giudici, è stata eccessivamente estesa solamente nel procedimento dinnanzi alla Corte d'appello e ciò è stato in parte causato dalle domande confuse e volte alla riapertura di questione ormai passate in giudicato da parte del ricorrente. Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che il sistema nazionale non abbia omissso di fornire una risposta adeguata e conforme all'obbligo dello Stato ai sensi dell'art. 2.	
<u>Casamonica c. Italia</u> Ricorso n. 21670/24 11/09/2025 Comitato Art. 7 CEDU	OGGETTO Prevedibilità della condanna per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) nel caso di "piccole mafie" e applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale <i>in malam partem</i>.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 CEDU §§ 3 e 4 (manifesta infondatezza) La Corte ha ribadito che anche una nuova interpretazione della portata di un reato esistente può essere ragionevolmente prevedibile ai fini dell'art. 7 CEDU, purché sia ragionevole in termini di diritto interno e sia coerente con l'essenza del reato. Nel caso di specie, secondo i giudici, la Corte di cassazione ha contribuito al progressivo chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, cosa che non è preclusa dall'art. 7. In particolare, l'interpretazione fornita dai tribunali nazionali nel caso del ricorrente è consistita semplicemente nell'applicazione dei criteri stabiliti nell'art-	



	416-bis, co. 3 c.p. per descrivere un'organizzazione di tipo mafioso come un'organizzazione criminale che, sebbene diversa dalla mafia in termini storici e geografici, era identica in termini di strategia e modalità di azione. La Corte ritiene che, in quanto tale, l'interpretazione in questione fosse sia ragionevole che coerente con l'essenza del reato e pertanto conforme alla Convenzione.	
--	--	--



DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

<u>Pasquariello c. Italia</u> Ricorso n. 21161/22 04/09/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali. DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.896,00 a titolo di danni morali nonché euro 250,00 a titolo di spese legali.	
<u>Mancuso c. Italia</u> Ricorso n. 11824/24 04/09/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali. DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500,00 a titolo di danni morali nonché euro 250,00 a titolo di spese legali.	



<u>Ferrara c. Italia</u> Ricorso n. 56502/22 04/09/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (b) CEDU (risoluzione della controversia) Il ricorrente ha accettato una transazione rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa.	
<u>M.G.V. e altri c. Italia</u> Ricorso n. 39552/23 18/09/2025 Comitato Art. 8 CEDU Art. 14 CEDU	OGGETTO Violazione del diritto al rispetto della vita familiare per l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine e il suo successivo collocamento presso un'altra famiglia.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (c) CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo ha riconosciuto la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU impegnandosi a garantire l'attuazione delle misure disposte dall'autorità giudiziaria da parte degli organi amministrativi nel modo più efficace e rapido possibile.	
<u>Giugliano e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 16303/24, 19078/24, 20562/24, 26850/24, 18/09/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla	



	Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere ai ricorrenti la somma di euro 3.150,00 per il primo, euro 325,00 per il secondo, euro 825,00 per il terzo e 1.100,00 per il quarto a titolo di danni morali.	
<u>Canti c. Italia</u> Ricorso n. 8528/21 18/09/2025 Comitato Art. 7 CEDU	OGGETTO Imprevedibilità dell'interpretazione della legge penale.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) Il ricorrente non ha presentato le proprie osservazioni di replica, circostanza che la Corte ha ritenuto indichi la volontà di non proseguire il procedimento.	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Tartaglia e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 5296/20, 7891/20, 8756/20 02/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 7 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI
	Prevedibilità della condanna per abuso d'ufficio di dirigenti di un ente pubblico non economico. DOMANDE ALLE PARTI 3) Esisteva una base legale sufficientemente chiara e accessibile per la condanna dei ricorrenti, come richiesto dall'art. 7 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Kononov c. Lettonia</i> [GC], n. 36376/04, § 187, 17 maggio 2010)? In particolare, le disposizioni pertinenti sulla base delle quali i tribunali nazionali hanno condannato i ricorrenti (vale a dire, l'art. 323 del codice penale e le disposizioni da esso richiamate, ossia quelle che definiscono gli incarichi speciali e la nozione di "pubblica amministrazione") definivano con sufficiente precisione il loro ambito di applicazione? (cfr. <i>Parere consultivo relativo all'uso della tecnica del rinvio generico o "legislazione per rinvio" nella definizione di un reato e agli standard di comparazione tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e la legge penale modificata</i> [GC], richiesta n. P16-2019-001, Corte costituzionale dell'Armenia, §§ 72 e ss., 29 maggio 2020; compara <i>Žaja c. Croazia</i>, n. 37462/09, § 97 <i>in fine</i>, 4 ottobre 2016; e <i>Kokkinakis c. Grecia</i>, 25 maggio 1993, § 40, 25 maggio 1993)? 4) Alla luce del diritto interno applicabile e dell'interpretazione data dai giudici nazionali all'epoca dei fatti, i ricorrenti potevano prevedere, con l'ausilio di un legale, che le loro azioni potessero comportare una responsabilità penale? (cfr. <i>Žaja</i>, sopra citata, § 102; <i>Contrada c. Italia</i> (n. 3), n. 66655/13, § 75, 14 aprile 2015; <i>Tristan c. Repubblica di Moldova</i>, n. 13451/15, §§ 62-64, 4 luglio 2023).	



<u>Sandhu c. Italia</u> Ricorso n. 24786/24 02/09/2025 Art. 8 CEDU Art. 14 CEDU	OGGETTO Mancata previsione di esenzioni o accomodamenti per persone con disabilità nella procedura di richiesta della cittadinanza. 3) La ricorrente ha esaurito i rimedi interni, come richiesto dall'art. 35 § 1 della Convenzione? In particolare, disponeva di un rimedio effettivo per contestare il rigetto della sua domanda di cittadinanza? 4) La ricorrente ha subito una discriminazione, in occasione della domanda di cittadinanza italiana, in ragione della sua disabilità, in violazione dell'art. 14 della Convenzione letto in combinato disposto con l'art. 8? In caso affermativo, tale differenza di trattamento era oggettivamente e ragionevolmente giustificata? In particolare, perseguiva uno scopo legittimo ed era proporzionata a tale scopo? (cfr. <i>Genovese c. Malta</i>, n. 53124/09, 11 ottobre 2011; <i>Zeggai c. Francia</i>, n. 12456/19, 13 ottobre 2022; <i>Abo c. Estonia</i> (dec.), n. 29295/22, 17 settembre 2024)?	SEGNALAZIONI -
<u>Brucoli e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 37874/23, 4367/24, 5707/24, 5758/24, 16231/24, 16233/24, 16324/24, 16329/24, 16399/24, 16424/24, 22500/24, 22652/24, 27041/24 22/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Impossibilità di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo. DOMANDE ALLE PARTI 1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l'esigenza di una sentenza entro un	SEGNALAZIONI -

	“termine ragionevole”, ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell’art. 1 <i>ter</i>, paragrafo 3, della legge Pinto e dell’art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della domanda di fissazione d’urgenza dell’udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall’art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri contro Italia</i>, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016, e <i>Kudla contro Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	
<u>Faraone e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 4265/25, 5229/25, 5877/25, 5888/25, 6155/25, 7124/25, 7142/25, 7153/25, 7158/25, 7168/25, 7239/25, 7709/25, 8872/25, 9822/25, 10736/25 22/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Impossibilità di ottenere un risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento amministrativo.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l’esigenza di una sentenza entro un “termine ragionevole”, ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell’art. 1 <i>ter</i>, paragrafo 3, della legge Pinto e dell’art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della domanda di fissazione d’urgenza dell’udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall’art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell’art. 6 § 1	



	della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri contro Italia</i> , nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016, e <i>Kudła contro Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	
<u>I.E. c. Italia</u> Ricorso n. 23622/24 22/09/2025 Art. 3 CEDU (<i>aspetto sostanziale</i>) Art. 5 CEDU Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Detenzione prolungata del ricorrente, affetto da disturbi psichiatrici, in diverse strutture carcerarie, nonostante le decisioni dei tribunali nazionali di rilascio e collocamento in struttura specializzata.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 3 della Convenzione (cfr. <i>Sy c. Italia</i>, n. 11791/20, 24 gennaio 2022)? In particolare: a) alla luce dei disturbi psichiatrici del ricorrente, la detenzione del ricorrente in carcere era compatibile con il suo stato di salute? b) il ricorrente ha ricevuto un trattamento medico adeguato durante la sua detenzione in carcere (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, 31 gennaio 2019, e <i>Strazimiri c. Albania</i>, n. 340-47-12, 21 gennaio 2020)? 2) Vi è stata violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione? In particolare, tenendo conto della decisione del Tribunale distrettuale di Potenza del 25 ottobre 2023 che ha ordinato il rilascio del ricorrente a meno che non fosse detenuto per altri motivi e della precedente decisione del Giudice di sorveglianza di Potenza del 16 giugno 2022 che ha ordinato il collocamento del ricorrente in un REMS, la detenzione continuata del ricorrente era "in conformità con una procedura prescritta dalla legge" e giustificata ai fini di tale disposizione (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra)? 3) Il ricorrente aveva un diritto effettivo e fattibile a un risarcimento per la sua presunta detenzione illegale, come richiesto dall'art. 5 § 5 della Convenzione (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra)? 4) Vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la mancata attuazione delle decisioni emesse il 16 giugno 2022 dal Giudice di	



	sorveglianza di Potenza e il 25 ottobre 2023 dal Tribunale distrettuale di Potenza (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra)? 5) Il ricorrente disponeva di un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della Convenzione per lamentare le presunte violazioni degli articoli 3 e 5 § 1 della Convenzione?	
<u>Natale e Ruggieri c. Italia</u> Ricorsi nn. 35981/23, 39874/23, 40665/23, 42118/23, 42328/23, 42709/23, 42739/23, 43118/23, 106/24, 262/24, 6885/24, 8752/24, 9442/24, 14533/24, 16133/24 22/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Impossibilità di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l'esigenza di una sentenza entro un "termine ragionevole", ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr., tra le altre, <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell'art. 1 <i>ter</i>, paragrafo 3, della legge Pinto e dell'art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della richiesta di fissazione d'urgenza dell'udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri c. Italia</i>, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016, e <i>Kudla c. Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	



<u>Piana e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 35958/21, 59851/21, 11246/24, 11740/24, 14823/24, 19375/24, 19890/24, 20431/24, 21333/24, 34391/24, 4144/25, 22/09/2025. Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Impossibilità di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo. DOMANDE ALLE PARTI 1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l'esigenza di una sentenza entro un "termine ragionevole", ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr., tra le altre, <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell'art. 1 <i>ter</i>, paragrafo 3, della legge Pinto e dell'art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della richiesta di fissazione d'urgenza dell'udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri c. Italia</i>, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016, e <i>Kudła c. Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	SEGNALAZIONI -
<u>Scorpiniti e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 16288/24, 16518/24, 21418/24, 21456/24, 22392/24, 22415/24, 23408/24, 25531/24, 31828/24, 32689/24, 34877/24,	OGGETTO Impossibilità di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo. DOMANDE ALLE PARTI	SEGNALAZIONI -



36260/24, 37012/24, 37491/24, 37830/24 22/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l’esigenza di una sentenza entro un “termine ragionevole”, ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr., tra le altre, <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell’art. 1 <i>ter</i> , paragrafo 3, della legge Pinto e dell’art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della richiesta di fissazione d’urgenza dell’udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall’art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri c. Italia</i> , nn . 17708/12 e altri 3, 25.02.2016, e <i>Kudła c. Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	
Tommasoni c. Italia Ricorso n. 20289/24 22/09/2025 Art. 6 § 2 CEDU	OGGETTO Confisca dei beni del ricorrente, considerati proventi diretti del reato nonostante l’interruzione del procedimento penale. DOMANDE ALLE PARTI 1) Considerato che il procedimento penale nei confronti del ricorrente era stato interrotto per prescrizione, la confisca dei suoi beni comportava un’imputazione di responsabilità penale, in violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione (cfr. <i>Episcopo e Bassani c. Italia</i>, nn. 47284/16 e 84604/17, 19 dicembre 2014, e, in generale, <i>Nealon e Hallam c. Regno Unito</i> [GC], nn. 32483/19 e 35049/19, 11 giugno 2024)?	SEGNALAZIONI -



	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI	
<u>Turani e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 55858/22, 55864/22, 55865/22, 55866/22, 55868/22, 55871/22, 5653/23, 8110/23, 8713/23, 17205/23, 19282/23, 19475/23, 28080/23, 29020/23, 34761/23 22/09/2025 Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	Impossibilità di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo. 1) I ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni, ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione, in relazione al loro ricorso ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, in merito alla presunta violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole? 2) In caso affermativo, la durata del procedimento amministrativo in ciascuno dei presenti ricorsi era compatibile con l'esigenza di una sentenza entro un "termine ragionevole", ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr., tra le altre, <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, 29 marzo 2006)? 3) Alla luce dell'art. 1 <i>ter</i>, paragrafo 3, della legge Pinto e dell'art. 71 <i>bis</i> del codice di procedura amministrativa – che introduce la possibilità per il giudice di pronunciarsi con decisione semplificata a seguito del deposito della richiesta di fissazione d'urgenza dell'udienza – i ricorrenti avevano a disposizione, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto sollevare la loro doglianza di violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. <i>Olivieri e altri c. Italia</i>, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016, e <i>Kudła c. Polonia</i> [GC], n. 30210/96, 29 ottobre 2000)?	



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Ottobre 2025 –

SENTENZE.....	60
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	71
COMUNICAZIONE RICORSI	72



SENTENZE

<u>X c. Italia</u> Ricorso n. 42247/23 09/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI
	Perdita del rapporto genitore-figlio causata dall'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita di una minore a seguito di procreazione medicalmente assistita.	Opinione dissenziente del Giudice Adamska-Gallant J. La Giudice Adamska-Gallant J., pur concordando con la maggioranza che la perdita del rapporto genitore-figlio e l'incertezza sullo <i>status</i> del figlio siano dovuti alla scelta della madre intenzionale di non attivare la procedura per l'adozione in casi speciali, ritiene che le scelte dei genitori non possano avere ricadute negative sul diritto al rispetto alla vita privata del minore.
	DECISIONE Non violazione art. 8 CEDU La Corte, ricordando che su tematiche sulle quali è aperto un dibattito di natura etica-morale tra gli Stati parte della Convenzione è concesso agli stessi un ampio margine di discrezionalità, non ha riscontrato alcuna violazione dell'art. 8 CEDU, dal momento che il mancato accertamento tempestivo di un rapporto giuridico tra il minore e la sua madre intenzionale, a seguito dell'annullamento della trascrizione, è riconducibile alla scelta operata dalla madre intenzionale di non utilizzare la via della c.d. "adozione in casi speciali".	Ritiene, altresì, che il fatto che l'atto di nascita sia stato annullato dallo Stato solamente dopo 5 anni, ossia al termine dei procedimenti giudiziari, suggerisce che lo Stato italiano non abbia esercitato la dovuta diligenza nell'adempimento degli obblighi positivi relativi alla tutela dell'identità del minore che discendono dall'art. 8 CEDU.
	RIPARAZIONE -	



<u>Tralci c. Italia</u> Ricorso n. 28548/12 09/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Tardiva esecuzione di una sentenza dei tribunali nazionali da parte dell'INPS.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 6.400,00 Spese legali € 500,00 Misure generali Lo Stato entro tre mesi dovrà versare gli arretrati del trattamento pensionistico.	



<u>Petruzzo e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 1986/09 68556/13 09/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU Art. 6 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI
	Legittimità convenzionale della confisca di terreni e fabbricati disposta senza condanna (ricorso n. 1986/09) e nei confronti di soggetti terzi rispetto al reato di lottizzazione abusiva (ricorso n. 68556/13).	
	DECISIONE La Corte, facendo leva sui principi già enunciati in materia nella sentenza G.I.E.M., ha ribadito che la confisca urbanistica ha natura penale e, pertanto, soggiace a tutte le garanzie discendenti dall'art. 7 CEDU, e ciò sia qualora venga disposta nei confronti degli individui imputati nel procedimento penale, sia quando attinga beni di terzi rimasti estranei al giudizio. Non violazione art. 7 CEDU (ricorso n. 1986/09) I giudici hanno ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna violazione del principio di legalità, né sotto il profilo dell'accessibilità e prevedibilità delle disposizioni che disciplinano il reato di lottizzazione abusiva, né sotto quello dell'assenza di una condanna formale a sostegno dell'applicazione della misura ablativa. Violazione art. 7 CEDU (ricorso n. 68556/13) La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto le garanzie che discendono dalla norma impediscono che una misura sostanzialmente penale possa essere inflitta ad un soggetto senza che la sua responsabilità penale personale sia stata preventivamente accertata. Violazione art. 1 P1 CEDU (entrambi i ricorsi) I giudici della Prima Sezione, riprendendo quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, hanno stabilito che l'applicazione	I giudici di Strasburgo, in relazione alla violazione dell'art. 7 CEDU, hanno sostenuto l'inidoneità dell'incidente di esecuzione, quale rimedio che, secondo la giurisprudenza italiana, consentirebbe di sopperire alla mancata partecipazione dei terzi al procedimento penale in cui è stata disposta la confisca. Ciò in quanto si tratta di uno strumento giurisdizionale attivabile solo su istanza di parte e solo <i>a posteriori</i> rispetto all'irrogazione della pena, senza che sia stata formulata una formale imputazione, consentendo un esercizio ristretto dei diritti di difesa.



	automatica ed obbligatoria della confisca urbanistica non può ritenersi conforme ai parametri convenzionali. Inoltre, quanto al ricorso n. 1986/09, hanno rilevato che la confisca fosse sproporzionata, in quanto il provvedimento ablativo aveva attinto indistintamente e immotivatamente tutti i terreni di proprietà dei ricorrenti e non i soli lotti oggetto dell'attività lottizzatoria. Invece, in relazione al ricorso n. 68556/13, la Corte ha posto in luce che le autorità nazionali avevano violato gli obblighi procedurali discendenti dall'art. 1 P1 CEDU. Altre doglianze (ricorso n. 68556/13) Art. 6 § 1 (esame non necessario): la Corte ha ritenuto non fosse necessario esaminare la doglianza in ragione delle argomentazioni svolte con riguardo alle violazioni degli artt. 7 e 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Ricorso n. 1986/09: € 80.000,00 Ricorso n. 68556/13: domanda rigettata per difetto di prova. Danno non patrimoniale Ricorso n. 1986/09: € 6.000,00 Ricorso n. 68556/13: € 10,000.00 per ciascun ricorrente Spese legali Ricorso n. 1986/09: €10.000,00 Ricorso n. 68556/13	



	• Sig.ra Marsala: € 15,000.00 • Sig.ri Damato e Lodato: € 16.000,00	
<u>Imparato e Ferrara c. Italia</u> Ricorsi nn. 69154/17 54791/22 09/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e dell'art. 1 P1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 (esame non necessario): alla luce delle conclusioni già raggiunte in ordine alla violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare tale doglianza.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 69154/17: € 500,00	



	Ricorso n. 54791/22: € 5.200,00 Spese legali Ricorso n. 69154/17: € 1.000,00 Ricorso n. 54791/22: € 250,00	
<u>Crea c. Italia</u> Ricorso n. 7003/22 09/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (<i>aspetto sostanziale</i>)	OGGETTO Incompatibilità dello stato di salute con la detenzione carceraria.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 3 CEDU (sostanziale) La Corte ha accertato che le autorità non hanno adempiuto all’obbligo positivo di garantire al ricorrente cure mediche adeguate alla sua patologia. Ha ritenuto, pertanto, che le sofferenze da lui patite abbiano superato il livello inevitabile connesso allo stato di detenzione, configurando così un trattamento inumano e degradante in violazione dell’art. 3 CEDU.	
	RIPARAZIONE Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione.	
<u>Vallesinella s.a.s. c. Italia</u> Ricorso n. 35333/10 23/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Privazione della proprietà di un immobile mediante una procedura irregolare di espropriazione per pubblica utilità.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU	



	La Corte ha ritenuto che la società ricorrente sia stata privata della proprietà mediante un procedimento di esproprio non conforme ai requisiti di legalità. Secondo la Corte, infatti, il trasferimento formale della proprietà, avvenuto nel 2007 in base a una disposizione poi dichiarata incostituzionale, ha comportato l'esclusione della legittimità della procedura stessa, configurando una violazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Domanda rigettata perché la Corte ha ritenuto che l'indennizzo già ricevuto dalle autorità nazionali fosse sufficiente. Danno non patrimoniale € 15.000,00 Spese legali € 26.200,00	
<u>Tartamella e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 26338/19 1823/21 12868/22 23/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI
	Confisca per equivalente di beni formalmente appartenenti a soggetti terzi rispetto al reato. DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU (ricorso n. 26338/19) La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero dimostrato in modo sufficiente il collegamento tra i beni sequestrati e le condotte del reo,	



Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	limitandosi a valorizzare la parentela e la carenza di mezzi economici dei terzi, violando così l'art. 1 P1 CEDU. Non violazione art. 6 § 1 CEDU I giudici di Strasburgo hanno constatato che, per quanto riguarda l'accesso al giudice, ai sensi dell'art. 6 CEDU, da parte dei terzi che subiscono la confisca di beni formalmente di loro proprietà, il sistema italiano è compatibile con la convezione solo se tali soggetti hanno una possibilità reale e concreta di far valere il proprio diritto di proprietà, anche nella fase esecutiva. Altre doglianze Art. 7 CEDU (inammissibile): la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'art. 7 CEDU, dal momento che, nel caso di specie, il sequestro e la confisca non costituivano delle sanzioni di natura penale. RIPARAZIONE Danno patrimoniale Ricorso n. 26338/19: la Corte ritiene che la questione non sia matura per la decisione, pertanto, si riserva, invitando Governo e ricorrenti a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva, le loro osservazioni scritte, nonché a comunicare il raggiungimento di un eventuale accordo. Danno non patrimoniale Ricorso n. 26338/19: € 5.000,00	
<u>Barbieri e altri c. Italia</u>	OGGETTO	SEGNALAZIONI



Ricorsi nn. 76462/12 26318/13 26585/13 41123/14 49333/14 60707/15 5916/16 8282/16 11737/16 22143/16 66195/16 70328/16 70398/16 70407/16 74130/16 12673/17 30066/17 30067/17 30069/17 39636/17 39722/17 39727/17 55846/17 70934/17 24084/18 29312/18 30394/18 32990/18 43109/18 16052/19 22011/19 39865/19 47850/19 15996/20 23/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Applicazione retroattiva di una legge in materia di rapporti di lavoro su procedimenti ancora pendenti.	-
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha osservato che la nuova normativa ha inciso in modo significativo sull’esito delle controversie, modificando i criteri di calcolo del risarcimento e determinando una notevole riduzione degli importi riconosciuti ai ricorrenti. Pur riconoscendo che l’obiettivo perseguito dal legislatore potesse essere legittimo se applicato per il futuro, la Corte ha ritenuto che non siano state fornite motivazioni sufficientemente solide per giustificarne l’applicazione immediata e retroattiva ai procedimenti ancora in corso. In tale contesto, ha concluso che lo Stato, introducendo e applicando retroattivamente tale disciplina, ha violato il principio del giusto processo. Non violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha rilevato che l’applicazione retroattiva della Legge n. 183/2010 non ha pregiudicato il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni, né il loro diritto alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato o alla loro reintegrazione. La Corte ha quindi riconosciuto che la Legge n. 183/2010 perseguiva l’obiettivo della certezza del diritto, uniformando il trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Si veda allegato n. 1 Danno non patrimoniale	



	€ 1.000,00 ciascun ricorrente (eccetto il ricorrente n. 70934/17) Spese legali Si veda allegato n. 1	
<u>Ayala Flores c. Italia</u> Ricorso n. 16803/21 23/10/2025 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Proporzionalità dell'esecuzione di un ordine di demolizione per costruzione illegale in area soggetta a vincoli sismici e ambientali.	SEGNALAZIONI Opinione dissenziente del Giudice Krenc Il giudice Krenc ha innanzitutto osservato che l'ordine di demolizione si basava essenzialmente, se non esclusivamente, sull'illegittimità della costruzione. In secondo luogo, ha evidenziato che la sentenza impugnata non ha considerato un elemento cruciale ai fini della valutazione della necessità dell'ingerenza: il fattore temporale. Tra la condanna definitiva del ricorrente e l'adozione dell'ordine di demolizione da parte del pubblico ministero erano infatti trascorsi quasi tredici anni. A suo avviso, l'esecuzione di ordini di demolizione a distanza di decenni può sollevare seri dubbi di compatibilità con l'art. 8 CEDU, in
	DECISIONE Non violazione art. 8 CEDU La Corte ha ribadito che il concetto di "domicilio", ai sensi dell'art. 8 CEDU, non si limita ai locali occupati o stabiliti sulla base di un titolo giuridico legittimo. In tale ottica, essa ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un legame stabile e continuativo tra la ricorrente e l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione. Tuttavia, la Corte ha altresì sottolineato che la tutela dell'ambiente rappresenta oggi un interesse pubblico primario e permanente, la cui salvaguardia rientra tra le finalità legittime perseguite dalle autorità nazionali (cfr. <i>Depalle c. Francia</i> [GC], n. 34044/02, 29 marzo 2010). In tale contesto, nel bilanciamento tra i diritti individuali e l'interesse collettivo alla protezione ambientale, la posizione del singolo che si oppone a un ordine di demolizione relativo a un'abitazione edificata in consapevole violazione dei divieti urbanistici o ambientali, risulta attenuata. Ad avviso della Corte, ciò vale, in particolare, quando l'immobile è situato in un'area ecologicamente protetta, in una zona a rischio sismico o in un territorio in cui la pianificazione urbanistica esclude qualsiasi possibilità di costruzione o regolarizzazione. Alla luce di tali considerazioni,	



	la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali abbiano adeguatamente valutato le circostanze rilevanti del caso e non abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento loro riconosciuto. Pertanto, ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dell'art. 8 CEDU.	particolare rispetto al requisito di necessità dell'ingerenza.
	RIPARAZIONE -	

DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

<u>Tripputi e altri c. Italia</u> Ricorso n. 24604/16 02/10/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali (legge Pinto). DECISIONE Art. 37 § 1 (c) CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo ha riconosciuto la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva delle decisioni interne "Pinto". Prendendo atto delle ammissioni contenute nelle dichiarazioni del Governo nonché dell'importo del risarcimento proposto – che è coerente con gli importi concessi in casi analoghi – la Corte ritiene che non sia più giustificato proseguire l'esame dei ricorsi.	
<u>Ciucci e Piccioni c. Italia</u> Ricorso n. 17259/17 02/10/2025 Comitato Art. 8 CEDU Art. 9 CEDU Art. 14 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Somministrazione di emotrasfusioni in assenza del consenso del paziente. DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) I ricorrenti hanno manifestato la volontà di ritirare il ricorso, poiché la questione è stata risolta nell'ambito del procedimento interno. La Corte ha ritenuto che non sussistano circostanze particolari, riguardanti il rispetto dei diritti umani, che rendano necessaria la prosecuzione dell'esame del caso.	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Pititto c. Italia</u> Ricorso n. 15769/25 02/10/2025 Art. 3 CEDU (<i>aspetto sostanziale</i>)	OGGETTO Compatibilità del regime carcerario prolungato con le condizioni di salute del ricorrente.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 3 della Convenzione (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, §§ 144-48, 31 gennaio 2019)? In particolare, il ricorrente ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione in carcere, con particolare riguardo alla fisioterapia? (cfr. <i>Helhal c. Francia</i>, n. 10401/12, § 57, 19 febbraio 2015) Il Governo è invitato a presentare una copia del registro medico carcerario del ricorrente (diario clinico), accompagnata da una versione dattiloscritta, per il periodo di detenzione dal 2023 ad oggi.	
<u>Giannone e Nigro c. Italia</u> Ricorso n. 67714/12 02/10/2025 Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata celebrazione di un'udienza pubblica dinanzi al tribunale e alla Corte d'appello nell'ambito di procedimenti relativi a misure di prevenzione.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) La mancata celebrazione di un'udienza pubblica nel caso del ricorrente, in conformità all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, applicabili all'epoca dei fatti, era compatibile con l'art. 6 § 1 della Convenzione? (cfr. <i>Bocellari e Rizza c. Italia</i>, n. 399/02, § 41, 13 novembre 2007; <i>Perre e altri c. Italia</i>, n. 1905/05, § 26, 8 luglio 2008; <i>Bongiorno e altri c. Italia</i>, n. 4514/07, §§ 27-30, 5 gennaio 2010; <i>Leone c.</i>	



	<i>Italia</i> , n. 30506/07, §§ 26-29, 2 febbraio 2010; <i>Capitani e Campanella c. Italia</i> , n. 24920/07, §§ 26-29, 17 maggio 2011; e <i>Archinà e Commisso c. Italia</i> (dec.), nn. 43413/11 e 64883/11, 19 giugno 2025)	
<u>Lo Giudice e altri c. Italia</u> Ricorso n. 4086/21 07/10/2025 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancato riconoscimento di una parte dell'indennità di occupazione.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Vi è stata una violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti, in contrasto con l'art. 1 P1 CEDU? In particolare, i ricorrenti sono stati costretti a sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo a causa dei criteri utilizzati per il calcolo dell'indennità di occupazione? Nel rispondere alle suddette domande, le parti sono invitate a prendere in considerazione: a) il fatto che l'indennità di occupazione del terreno sia stata riconosciuta solo per i cinque anni precedenti l'avvio del procedimento amministrativo nel 2014, sebbene l'occupazione fosse iniziata nel 1998; b) il fatto che l'indennità di occupazione sia stata calcolata in base a criteri stabiliti da una disposizione introdotta successivamente (ossia l'art. 42-<i>bis</i> del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001), nonostante il Comune avesse fissato parametri più favorevoli nel proprio decreto di occupazione.	
<u>Nardulli c. Italia</u> Ricorso n. 63726/10 20/10/2025 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca dei beni intestati alla moglie di soggetto sottoposto a speciale sorveglianza di pubblica sicurezza a titolo di misura di prevenzione.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI	



	5) L'ingerenza nel pacifico godimento dei beni del ricorrente era conforme ai requisiti dell'art. 1 P1 CEDU? In particolare, tale ingerenza era necessaria e proporzionata agli scopi perseguiti ai sensi dell'art.1 P1? Le parti sono invitate a esprimersi sui seguenti punti: a) se, alla luce dell'assoluzione di E.Z. da tutte le accuse a suo carico, il rifiuto dei giudici nazionali di revocare la confisca fosse giustificato; b) se le autorità nazionali abbiano dimostrato, in modo motivato e sulla base di una valutazione oggettiva degli elementi di fatto, che il bene confiscato potesse avere un'origine illecita, senza basarsi su un mero sospetto (cfr. <i>Todorov e altri c. Bulgaria</i>, nn. 50705/11 e altri 6, § 215, 13 luglio 2021; <i>Silickienė c. Lituania</i>, n. 20496/02, § 68, 10 aprile 2012; e <i>Veits c. Estonia</i>, n. 12951/11, § 74, 15 gennaio 2015).	
<u>Bassi e Bursi c. Italia</u> Ricorso n. 9230/16 22/10/2025 Art. 1 P 1 CEDU	OGGETTO Acquisizione senza indennizzo da parte del Comune di due appartamenti di proprietà dei ricorrenti, a seguito della mancata esecuzione di un'ordinanza di demolizione emessa per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) I ricorrenti hanno esaurito tutti i rimedi interni, come richiesto dall'art. 35 § 1 della Convenzione? 2) Vi è stata un'ingerenza nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU? In caso affermativo, tale ingerenza era conforme alla legge e perseguiva uno scopo legittimo? (cfr. <i>The J. Paul Getty Trust and Others c. Italia</i>, n. 35271/19, § 335, 2 maggio 2024) Le parti sono invitate a rispondere a tale quesito tenendo conto delle circostanze relative all'installazione delle VLT, all'eventuale realizzazione dei lavori edilizi negli appartamenti e all'emanazione dell'ordine di demolizione.	



	3. L'ingerenza ha imposto ai ricorrenti un onere individuale eccessivo? (cfr. <i>The J. Paul Getty Trust and Others</i>, cit., § 374) A tale riguardo, tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito sussisteva un ragionevole rapporto di proporzionalità? (cfr. <i>The J. Paul Getty Trust and Others</i>, cit., § 375, e <i>G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 300, 28 giugno 2018) In particolare, nel caso di specie, erano possibili misure alternative meno restrittive? (<i>ibid.</i>, § 301)	
--	--	--



ALLEGATO I (Barbieri e altri c. Italia)

No.	Ricorso n.		Danno patrimoniale (EURO)	Spese legali (EURO)
1.	76462/12		5.950	-
2.	26318/13		1.250	-
3.	26585/13		1.800	-
4.	41123/14		7.500	-
5.	49333/14		20.300	-
6.	60707/15		21.950 (Battaglia)	634,40 (Battaglia)
			18.550 (Bresciani)	634,40 (Bresciani)
			9.750 (Citarda)	634,40 (Citarda)
			19.050 (De Felice)	634,40 (De Felice)
			7.550 (Monforte)	634,40 (Monforte)
			19.050 (Ribaudò)	634,40 (Ribaudò)
			9.750 (Vivirito)	634,40 (Vivirito)
7.	5916/16		18.450	634,40
8.	8282/16		7.500	-
9.	11737/16		13.150	634,40
10.	22143/16		16.650 (Di Salvo)	634,40 (Di Salvo)
			17.100 (Santisi)	634,40 (Santisi)
11.	66195/16		7.900 (Gabbianelli)	1.268,80 (Gabbianelli)
			19.950 (Iannilli)	1.268,80 (Iannilli)
			7.250 (Picchi)	- (Picchi)
12.	70328/16		8.350	900
13.	70398/16		4.800	1.268,80
14.	70407/16		5.100	1.268,80
15.	74130/16		4.800	500

No.	Ricorso n.		Danno patrimoniale (EURO)	Spese legali (EURO)
16.	12673/17		20.400 (Annessi)	- (Annessi)
			17.000 (Brandizzi)	634,40 (Brandizzi)
			20.500 (Diletti)	-(Diletti)
17.	30066/17		3.600	-
18.	30067/17		2.650	2.537,60
19.	30069/17		10.150	1.350
20.	39636/17		3.650	-
21.	39722/17		14.700	1.348,80
22.	39727/17		3.900	1.268,80
23.	55846/17		12.250	1.350
24.	70934/17		-	-
25.	24084/18		6.400	3.000
26.	29312/18		6.400	700
27.	30394/18		6.250	1.380
28.	32990/18		25.550	-
29.	43109/18		1.750	2.674,19
30.	16052/19		24.450	3.000
31.	22011/19		4.900	3.000
32.	39865/19		19.850	2.926,10
33.	47850/19		9.300	3.000
34.	15996/20		7.350	3.000



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Novembre 2025 –

SENTENZE.....	78
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'	83
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	86
COMUNICAZIONE RICORSI	88



SENTENZE

<u>Garagounis c. Italia</u> Ricorso n. 37642/23 13/11/2025 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Violazione del diritto di partecipazione procedimentale nell'adozione dell'ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU La Corte ha ritenuto che l'ammonimento del Questore incidesse sul diritto al rispetto della vita privata del ricorrente e dovesse quindi essere accompagnato da adeguate garanzie procedurali. Ha rilevato che il ricorrente non era stato né informato né ascoltato prima dell'adozione del provvedimento, senza che tale deroga fosse sorretta da una motivazione concreta e specifica sull'urgenza. Secondo la Corte, infatti, le autorità interne si sono limitate a richiamare in modo astratto il carattere preventivo della misura, senza verificare l'esistenza di un rischio imminente né svolgere un effettivo controllo giurisdizionale. Inoltre, il tempo trascorso prima della notifica dell'ammonimento ha ulteriormente smentito l'urgenza addotta. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il procedimento non aveva garantito una partecipazione effettiva del ricorrente né sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà, accertando la violazione dell'art. 8 CEDU.	
	RIPARAZIONE -	
<u>Abrusci e altri c. Italia</u>	OGGETTO	SEGNALAZIONI



Ricorsi nn. 42098/23, 5620/24, 5638/24, 7718/24, 8169/24, 11005/24, 11006/24. 13/11/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	-
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 42098/23: € 3.000,00 Ricorso n. 5620/24: € 9.000,00 Ricorso n. 5638/24: € 1.400,00 Ricorso n. 7718/24: € 400,00 Ricorso n. 8169/24: € 5.000,00 Ricorso n. 11005/24: € 1.550,00 Ricorso n. 11006/24: € 1.600,00	



	Spese legali Ricorso n. 42098/23: € 250,00 Ricorso n. 5620/24: € 250,00 Ricorso n. 5638/24: € 250,00 Ricorso n. 7718/24: € 250,00 Ricorso n. 8169/24: € 250,00 Ricorso n. 11005/24: € 250,00 Ricorso n. 11006/24: € 250,00	
<u>Europa Way S.r.l. c. Italia</u> Ricorso n. 64356/19 27/11/2025 Camera (I Sezione) Art. 10 CEDU	OGGETTO Violazione della libertà di espressione e del pluralismo dei media per interferenza illegittima nell'assegnazione delle frequenze televisive digitali terrestri.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 10 CEDU La Corte ha rilevato che la sospensione e il successivo annullamento della gara originaria per l'assegnazione delle frequenze digitali terrestri, sostituita con una procedura profondamente diversa, hanno costituito un'ingerenza nella libertà di diffondere informazioni e idee tutelata dall'art. 10 CEDU, compromettendo la capacità della società ricorrente di accedere al mercato radiotelevisivo. Tale ingerenza non era "prevista dalla legge", poiché fondata su una disposizione legislativa dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea e disapplicata dal Consiglio di Stato, ma nondimeno richiamata dall'AGCOM nel confermare l'annullamento della gara. La Corte ha inoltre evidenziato che il quadro normativo era imprevedibile e privo di	



	adeguate garanzie contro l'arbitrarietà, nonché lesivo dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, elemento essenziale per la tutela del pluralismo dei media. Dunque, è stato ritenuto che l'ingerenza non fosse conforme né al requisito di legalità né a quello di "qualità della legge", con conseguente violazione dell'art. 10 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale € 113.828,00 Danno non patrimoniale € 12.000,00 Spese legali € 35.000,00	
<u>Esposito e altri c. Italia</u> Ricorsi n. 11032/24, 11875/24, 18554/24, 20939/24, 21332/24, 23609/24, 24804/24. 27/11/2025 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola</i>	



Art. 1 P1 CEDU	<i>Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 11032/24: € 6.200,00 Ricorso n. 11875/24: € 3.200,00 Ricorso n. 18554/24: € 2.400,00 Ricorso n. 20939/24: € 12.500,00 Ricorso n. 21332/24: € 12.500,00 Ricorso n. 23609/24: € 9.600,00 Ricorso n. 24804/24: € 9.600,00 Spese legali Ricorso n. 11032/24: € 250,00 Ricorso n. 11875/24: € 250,00 Ricorso n. 18554/24: € 250,00 Ricorso n. 20939/24: € 250,00 Ricorso n. 21332/24: € 250,00 Ricorso n. 23609/24: € 250,00 Ricorso n. 24804/24: € 250,00	



DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'

<u>Aspa c. Italia</u> Ricorso n. 42949/12 06/11/2025 Art. 6 §§ 1 e 3 CEDU Art. 7 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE	
	Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (non-esaurimento e tardività) La Corte ha rilevato che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 § 1 CEDU è stata sollevata per la prima volta nelle osservazioni di replica e risulta, in ogni caso, tardiva, essendo stata introdotta oltre il termine di sei mesi decorrente dalla decisione interna definitiva. Essa ha ribadito che il proprio esame è circoscritto alle doglianze specificamente formulate dal ricorrente e non può fondarsi su violazioni meramente desumibili dai fatti esposti o dagli argomenti svolti. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che il ricorrente deduca in modo espresso e circostanziato un atto o un'omissione asseritamente lesivi dei diritti garantiti dalla Convenzione, non potendo la Corte supplire a tale carenza mediante una riqualificazione autonoma delle censure (<i>Grosam c. Repubblica Ceca</i> [GC], n. 19750/13, 1° giugno 2023). Ne consegue che la doglianza deve essere respinta ai sensi dell'art. 35 §§ 1 e 4 CEDU. Art. 35 §§ 3 (a) e 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza formulata ai sensi dell'art. 6 § 3 CEDU, rilevando che il ricorrente è stato assistito da un difensore di fiducia e si è pertanto trovato nelle condizioni di predisporre in modo adeguato la propria difesa e di determinare consapevolmente la propria strategia processuale.	



	Anche con riferimento all'art. 7 CEDU, la Corte ha giudicato la doglianza manifestamente infondata. Essa ha osservato che, avendo il ricorrente ritirato la richiesta di giudizio abbreviato, il processo si è svolto secondo il rito ordinario; il diritto italiano, infatti, prevede diversi percorsi procedurali, ciascuno con pene differenti, la cui scelta rientra nella strategia difensiva dell'imputato (<i>Scoppola c. Italia</i> [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009; <i>Cesarano c. Italia</i> , n. 71250/16, 17 ottobre 2024). La riduzione di pena prevista nel rito abbreviato costituisce il corrispettivo della rinuncia a determinate garanzie processuali, che nel caso di specie il ricorrente ha recuperato optando per il rito ordinario. Pertanto, la pena più mite prevista dalla Legge n. 479 del 1999 non era più applicabile poiché il processo era stato celebrato con rito ordinario.	
<u>Filippin e Ditta c. Italia</u> Ricorsi nn. 27511/15 e 34936/15 13/11/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 7 CEDU Art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 1 P 1 CEDU	OGGETTO Lamentata violazione del diritto di accesso al giudice e del principio di non discriminazione, derivante dall'esclusione dai rimborsi fiscali per ragioni di sesso e per effetto dei termini di decadenza.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha osservato che le doglianze riguardano la presunta violazione del diritto di accesso a un giudice ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU, in relazione al rigetto delle domande di rimborso fiscale dichiarate tardive ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il termine decadenziale di quarantotto mesi, decorrente dalla data del pagamento dell'imposta, è stato ritenuto ragionevole e conforme ai principi di certezza del diritto ed effettività della tutela, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte ha rilevato che la sentenza <i>Vergani</i> della CGUE non ha introdotto un nuovo diritto, ma si è limitata a chiarire l'incompatibilità <i>ab origine</i> della normativa nazionale con la direttiva 76/207/CEE, senza imporre la riapertura di procedimenti ormai definitivi. I ricorrenti avrebbero	



	pertanto potuto far valere tempestivamente l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione dinanzi alle autorità nazionali. In mancanza di elementi idonei a dimostrare che un ricorso proposto entro i termini sarebbe stato respinto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (incompatibilità <i>ratione materiae</i>) La Corte ha rilevato poi che la doglianza sollevata dal primo ricorrente con riferimento all'art. 7 CEDU è incompatibile <i>ratione materiae</i> con l'ambito di applicazione della Convenzione, in quanto i procedimenti non avevano alcuna connotazione penale. Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (non-esaurimento e tardività) Quanto alla doglianza sollevata ai sensi dell'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 1 P 1 CEDU, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre le relative istanze davanti alle autorità interne entro i termini stabiliti dalla legge nazionale. In mancanza di un rimedio interno efficace, avrebbero dovuto rivolgersi alla Corte entro sei mesi dall'evento contestato. La Corte ha constatato che tale termine non è stato rispettato, rendendo i ricorsi tardivi.	
--	--	--



DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	
<u>Pastore c. Italia</u> Ricorso n. 24894/24 06/11/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte ha ricevuto le dichiarazioni di conciliazione, sottoscritte dalle parti, in base alle quali il ricorrente ha accettato di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Italia in merito ai fatti che hanno dato origine al presente ricorso, essendosi il Governo impegnato a versargli la somma di € 2.900,00. Tale somma dovrà essere versata entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Corte. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Governo si impegna a maggiorarla, a decorrere dalla scadenza del termine fino alla conciliazione, di interessi semplici ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabili durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.	SEGNALAZIONI -
<u>Abazi c. Italia</u> Ricorso n. 6100/23 06/11/2025 Comitato Art. 3 CEDU	OGGETTO Interruzione del rapporto comunicativo tra ricorrente e rappresentante legale. DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) La Corte ha osservato che il solo conferimento formale del mandato difensivo non è sufficiente a garantire la prosecuzione del procedimento, essendo necessario il mantenimento di un contatto effettivo e continuativo tra il ricorrente e il suo	SEGNALAZIONI -



	rappresentante, idoneo a dimostrare l'interesse persistente all'esame del ricorso. Nel caso di specie, l'interruzione dei contatti non è risultata riconducibile ad azioni dello Stato né a circostanze oggettive tali da giustificarla. In assenza di elementi che attestassero la volontà del ricorrente di proseguire il giudizio e non emergendo particolari esigenze legate alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte ha ritenuto non più giustificato continuare l'esame del ricorso e ne ha disposto la cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 37 § 1 (a) CEDU.	
--	---	--



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>R.C. e altri c. Italia</u> Ricorso n. 33412/17 03/11/2025 Art. 8 CEDU Art. 3 CEDU	OGGETTO Efficacia del procedimento penale relativo all’abuso sessuale del primo ricorrente, nonché l’impatto del procedimento sulla vita privata e familiare degli altri ricorrenti. DOMANDE ALLE PARTI 1) Possono il secondo, il terzo e il quarto ricorrente affermare di essere vittime delle presunte violazioni di cui agli artt. 3 e/o 8 della Convenzione, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione (cfr. <i>mutatis mutandis</i>, <i>Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio</i>, n. 13178/03, 12 ottobre 2006, § 61,)? 2) Le indagini sulle accuse di abusi sessuali del primo ricorrente e il conseguente procedimento penale sono stati efficaci come richiesto dagli obblighi positivi inerenti all’art. 3 e/o all’art. 8 della Convenzione (cfr. <i>X e altri c. Bulgaria</i> [GC], n. 22457/16, § 192, 2 febbraio 2021, e <i>L. e altri c. Francia</i>, nn. 46949/21 e altri 2, 24 aprile 2025, § 201)? In particolare: a) Il procedimento penale nel presente caso ha rispettato il requisito di tempestività e ragionevole celerità (cfr. <i>X e altri c. Bulgaria</i>, cit., § 188; <i>MG c. Lituania</i>, n. 6406/21, 20 febbraio 2024, §§ 112-15; <i>Y. C. Slovenia</i>, n. 41107/10, 28 maggio 2015, § 96; e <i>DMD contro Romania</i>, n. 23022/13, 3 ottobre 2017, § 44)? b) Le autorità hanno adottato le misure necessarie per condurre il procedimento senza ritardi ingiustificati e per impedire, nella misura ragionevolmente possibile, l’aggravarsi del trauma del primo ricorrente (cfr. <i>MG c. Lituania</i>, cit., §§ 112-15)?	SEGNALAZIONI -
<u>Knox c. Italia</u>	OGGETTO	SEGNALAZIONI -



Ricorso n. 24153/25 03/11/2025 Art. 6 §§ 1 e 3 CEDU	Condanna fondata su <i>memorandum</i> non incluso nell'accusa originaria.	
	DOMANDE ALLE PARTI 1) La Corte ha giurisdizione per esaminare il ricorso senza invadere le prerogative del Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 46? In particolare, in relazione a <i>Knox c. Italia</i> (n. 76577/13 , 24 gennaio 2019), il presente ricorso solleva una “nuova questione” (cfr. <i>Moreira Ferreira c. Portogallo</i> (n. 2) [GC], n. 19867/12, 11 luglio 2017, § 47; <i>Mehmet Zeki Doğan c. Türkiye</i> (n. 2), n. 3324/19, 13 febbraio 2024, §§ 54 e 56-57)? 2) In tal caso, la ricorrente ha avuto un equo processo nella determinazione dell'accusa penale a suo carico, ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione? In particolare, le autorità nazionali hanno debitamente considerato il contesto in cui è stata redatta la nota, alla luce della questione del parallelo procedimento per diffamazione (sentenza n. 395 del 2016 del Tribunale di Firenze), delle conclusioni della Corte nel caso <i>Knox</i> (citato sopra) e del significato attribuito alla nota dalla Corte all'interno della suddetta sentenza? Nel caso di specie è stato violato il principio della parità delle armi? 3) La ricorrente è stata informata in modo sufficientemente dettagliato della natura e della causa dell'accusa a suo carico, come richiesto dall'art. 6 § 3 (a) della Convenzione?	



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Dicembre 2025 –

SENTENZE.....	91
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'	96
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO	97



SENTENZE

<u>Agrisud 2014 S.r.l. Semplificata e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 32539/18, 30025/22, 33570/22, 35307/22, 35484/22, 35590/22, 35888/22 11/12/2025 Comitato Art. 8 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE	
	Violazione art. 8 CEDU La Corte ha ritenuto che le ispezioni fiscali e le correlate attività di accesso, esame, copia e sequestro di documenti nei locali delle società ricorrenti costituissero un'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza, rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. Richiamando i principi già affermati nella causa <i>Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri</i>, la Corte ha osservato che il quadro normativo interno attribuiva alle autorità fiscali un potere discrezionale eccessivamente ampio. In particolare, le autorizzazioni risultavano in larga parte prive di una motivazione concreta e specifica, limitandosi a generici riferimenti alle esigenze dell'accertamento fiscale, talora con un significativo scarto temporale tra il rilascio dell'autorizzazione e l'esecuzione delle ispezioni. Inoltre, le misure consentivano un accesso generalizzato alla documentazione societaria per periodi estesi, senza restrizioni sufficienti. La Corte ha altresì rilevato l'assenza di un controllo giurisdizionale <i>ex post</i> effettivo sulla legalità, necessità e proporzionalità delle misure, escludendo che i ricorsi dinanzi ai giudici tributari o civili potessero costituire rimedi efficaci, accertando così la violazione dell'art. 8 CEDU.	



	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 32539/18: € 3.200,00 Ricorso n. 30025/22: € 3.200,00 Ricorso n. 33570/22: € 3.200,00 Ricorso n. 35307/22: € 3.200,00 Ricorso n. 35484/22: € 3.200,00 Ricorso n. 35590/22: € 3.200,00 Ricorso n. 35888/22: € 3.200,00	
<u>Diacò e Lenghi c. Italia</u> Ricorsi nn. 15587/10, 32536/10, 18531/14 11/12/2025 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Ritardo nel pagamento delle indennità spettanti agli avvocati a titolo di patrocinio a spese dello Stato.	
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto che il ritardo nell'esecuzione delle ordinanze di pagamento relative alle indennità dovute agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato costituisca un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti. Essa ha osservato che i ritardi, compresi tra oltre un anno e più di quattro anni, erano <i>prima facie</i> irragionevoli, in assenza di particolari complessità procedurali, e che il Governo non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che fossero imputabili al comportamento dei ricorrenti. Al	



	contrario, dai fatti emergeva che le disfunzioni erano riconducibili a inefficienze amministrative e a carenze di risorse finanziarie. La Corte ha inoltre sottolineato la particolare rilevanza delle somme in questione, connesse al patrocinio a spese dello Stato, strumento essenziale per garantire l'accesso alla giustizia e l'effettività dei diritti convenzionali, richiedendo pertanto una diligenza rafforzata nell'esecuzione. In tali circostanze, il ritardo nel pagamento ha imposto ai ricorrenti un onere eccessivo e sproporzionato, determinando la violazione dell'art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorsi nn. 15587/10 e 32536/10: € 7.200,00 Ricorso n. 18531/14: € 1.000,00 Spese legali Domanda rigettata per difetto di documentazione a supporto della richiesta Misure generali Le autorità nazionali, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, sono chiamate ad adottare misure generali volte a verificare, anche attraverso dati statistici, l'eventuale esistenza di disfunzioni strutturali a livello nazionale o in singoli distretti di corte d'appello, ad individuarne le cause e, se necessario, a introdurre interventi idonei a eliminarle e a prevenire il ripetersi di violazioni analoghe.	
<u>Intranuovo c. Italia</u> Ricorso n. 46569/19	OGGETTO Violazione del diritto alla vita in relazione alle indagini sul presunto suicidio di un caporale dell'esercito italiano.	SEGNALAZIONI -



11/12/2025 Camera (I Sezione) Art. 2 CEDU (<i>aspetto sostanziale e procedurale</i>)	DECISIONE Violazione art. 2 CEDU La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 2 CEDU in relazione alla morte del figlio del ricorrente durante il servizio militare. Pur avendo rilevato l'avvio tempestivo di un'indagine ufficiale, la Corte ha constatato carenze significative nella sua conduzione, in particolare la mancata acquisizione immediata di registrazioni video, tabulati, nonché la mancata audizione di funzionari e testimoni chiave. Tali lacune hanno compromesso l'efficacia dell'indagine, che non ha permesso di chiarire le circostanze della morte. Sul piano sostanziale, la Corte ha osservato che la morte del caporale è avvenuta sotto il controllo esclusivo delle autorità, le quali avevano l'onere di fornire una spiegazione convincente. Tuttavia, le conclusioni dello Stato circa un presunto suicidio risultavano contraddittorie, basate su prove ipotetiche, parziali o inconcludenti, mentre gli elementi presentati dal ricorrente, inclusi pareri di esperti forensi indipendenti, sollevavano seri dubbi sulla versione ufficiale. In assenza di una spiegazione soddisfacente e convincente, la Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse assolto al proprio onere di prova, accertando quindi una violazione dell'art. 2 sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Domanda rigettata per difetto di nesso di causalità Danno non patrimoniale € 42.000,00	



	Spese legali Domanda rigettata per difetto di documentazione a supporto della richiesta	
--	---	--



DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'

<u>Saiseb Tor di Valle S.R.L c. Italia</u> Ricorso n. 14005/16 04/12/2025 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE	
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di Comuni in dissesto, nonostante l'accettazione dell'accordo transattivo proposto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione e la successiva ricezione della somma pattuita	
	Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (incompatibilità <i>ratione personae</i>) La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la società ricorrente avesse perso la qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 della Convenzione. Essa ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Comiso, la società aveva concluso una transazione con l'Organismo Straordinario di Liquidazione, accettando il pagamento del 40% del proprio credito e rinunciando espressamente a ogni ulteriore pretesa o azione giudiziaria. Secondo la Corte, l'accordo transattivo, concluso in modo libero e volontario, aveva risolto in via amichevole i motivi sottesi alla controversia, determinando un'incompatibilità <i>ratione personae</i> del ricorso, da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 CEDU.	



DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

	OGGETTO Mancanza di garanzie procedurali nei confronti degli abusi o arbitrarietà delle misure di accesso e di ispezione adottate da funzionari dell'Agenzia delle Entrate	
Paparella c. Italia Ricorso n. 40608/19 04/12/2025 Comitato Art. 8 CEDU Art. 6 § 1 CEDU	DECISIONE Art. 37 § 1 (b) CEDU (risoluzione della controversia) La Corte ha rilevato che l'Autorità fiscale, avvalendosi del proprio potere di autotutela, ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della ricorrente, ritenendo fondate le contestazioni da lei sollevate. Essa ha osservato che, dopo aver adito la Corte, la ricorrente aveva presentato un reclamo dinanzi alla commissione tributaria competente contro l'avviso di accertamento fondato sulle informazioni ottenute mediante le misure contestate, sollevando espressamente le stesse doglianze dedotte nel ricorso. L'Amministrazione finanziaria ha quindi accolto tali doglianze e, esercitando il proprio potere di "autocorrezione", ha annullato integralmente l'atto impositivo. In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che la situazione denunciata dalla ricorrente non sussistesse più e che l'annullamento dell'avviso avesse altresì eliminato gli effetti pregiudizievoli di una possibile violazione della Convenzione.	SEGNALAZIONI -